

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVII LEGISLATURA —————

N. 369

ATTO DEL GOVERNO

SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2015/652 che stabilisce i metodi di calcolo e gli obblighi di comunicazione ai sensi della direttiva 98/70/CE relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel e della direttiva (UE) 2015/1513 che modifica la direttiva 98/70/CE, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili

(Parere ai sensi degli articoli 1 e 16 della legge 12 agosto 2016, n. 170)

(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 21 dicembre 2016)



*La Ministra
per i rapporti con il Parlamento*

21 DIC. 2016

DRP/II/XVII/D245/16

Roma, 21 dicembre 2016

Signor Presidente,

trasmetto, al fine dell'espressione dei pareri da parte delle competenti Commissioni parlamentari, lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2015/652/UE del Consiglio del 20 aprile 2015, che stabilisce i metodi di calcolo e gli obblighi di comunicazione ai sensi della direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel e della direttiva (UE) 2015/1513 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 settembre 2015 che modifica la direttiva 98/70/CE, relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel, e la direttiva 2009/28/CE, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri il 14 dicembre 2016.

In considerazione dell'imminente scadenza della delega, Le segnalo, a nome del Governo, l'urgenza dell'esame del provvedimento da parte delle competenti Commissioni parlamentari pur se privo del parere della Conferenza unificata, che mi riservo di trasmettere non appena sarà acquisito.

Cordialità,

Anna Finocchiaro

Sen. Pietro GRASSO
Presidente del Senato della Repubblica
ROMA

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

I. Introduzione

Lo schema di decreto legislativo all'esame è stato predisposto ai sensi dell'articolo 1 e dell'articolo 16 della legge 12 agosto 2016, n. 170, recante delega al Governo per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge di delegazione europea 2015, al fine di attuare:

- la direttiva 2015/652/UE, che definisce i metodi di calcolo e gli obblighi di comunicazione previsti dalla direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel;
- la direttiva 2015/1513/UE, che modifica la direttiva 98/70/CE, relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel e la direttiva 2009/28/CE, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili.

La direttiva 2015/652/UE reca disposizioni specifiche che integrano la direttiva 98/70/CE, con particolare riferimento alle modalità di calcolo delle emissioni di gas serra da parte dei fornitori di carburanti e di elettricità utilizzata nei veicoli stradali, ai fini del rispetto degli obblighi annuali di comunicazione, nonché dell'obbligo di riduzione, entro il 2020, delle emissioni gas serra prodotte durante il ciclo di vita dei carburanti e dell'elettricità fornita.

La direttiva disciplina, inoltre, le modalità di comunicazione dei dati da parte dei fornitori agli Stati e da parte degli Stati alla Commissione Europea.

Si tratta, quindi, di disposizioni che vanno ad integrare e modificare quando già previsto dal decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, come modificato dal decreto legislativo 31 marzo 2011, n. 55, con il quale è stata data attuazione alla direttiva 2003/17/CE relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel.

La direttiva 2015/1513/UE modifica, invece, la direttiva 98/70/CE e la direttiva 2009/28/CE.

Tra le più importanti novità introdotte alla direttiva 98/70/CE vi sono:

- la previsione di ulteriori precisazioni con riferimento agli obblighi di comunicazione da parte dei fornitori di carburanti agli Stati membri;
- la previsione della possibilità di conteggiare i biocarburanti ad uso aviazione (finora esclusi dal campo di applicazione della normativa di settore), ai fini del raggiungimento dell'obbligo di riduzione delle emissioni di gas serra prodotte durante il ciclo di vita dei carburanti e dell'elettricità fornita.

Tra le principali modifiche apportate alla direttiva 2009/28/CE vi sono:

- l'introduzione di un tetto massimo al contributo dei biocarburanti prodotti a partire da materie prime in competizione con il mondo alimentare ai fini dell'obiettivo di riduzione dei consumi da fonti rinnovabili nel settore dei trasporti;
- l'introduzione di un sotto obiettivo per i biocarburanti avanzati, definiti come quelli provenienti da materie prime riportate in un elenco specifico;
- una revisione delle premialità previste ai fini del raggiungimento dell'obiettivo al 2020 con previsione, nel caso di biocarburanti che godono di premialità, di rendere più rigoroso il sistema di tracciabilità attualmente vigente.

La direttiva 2009/28/CE è stata trasposta nel nostro ordinamento con il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.

Le due direttive in questione hanno termini di recepimento differenti: il 21 aprile 2017 la direttiva 2015/652/UE e il 10 settembre 2017 la direttiva 2015/1513/UE.

Tuttavia, considerato che entrambe le direttive modificano la direttiva 98/70/CE e che, quindi, la loro trasposizione va ad incidere su una stessa fonte legislativa, vale a dire il decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, si è ritenuto opportuno recepirle congiuntamente.



Il decreto elaborato è articolato in due titoli, contenenti, rispettivamente, le modifiche al decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, e quelle al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.

II. Le disposizioni del decreto di attuazione.

TITOLO I - MODIFICHE AL DECRETO LEGISLATIVO 21 MARZO 2005, N. 66, IN ATTUAZIONE DELLE DIRETTIVE 2015/652/UE e 2015/1513/UE

Articolo 1 - Modifiche all'articolo 1 del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, in attuazione dell'articolo 1 della direttiva 2015/652/UE

Tale articolo recepisce l'articolo 1 della direttiva 2015/652/UE, che definisce il suo campo di applicazione.

Il termine generico "energia" è stato sostituito con quello più specifico "elettricità ai fini dell'utilizzo nei veicoli stradali", all'interno dell'articolo 1 e in ogni restante parte del decreto, per ragioni di precisione lessicale.

In conformità a quanto previsto all'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2015/652/UE si è precisato che il decreto si applica alle imbarcazioni da diporto e alle navi della navigazione interna unicamente quando non sono in mare, poiché negli altri casi si applica la disciplina prevista al titolo III della Parte V, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni.

Articolo 2 - Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, in attuazione dell'articolo 2 della direttiva 2015/652/UE e dell'articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2015/1513/UE

L'articolo 2 recepisce l'articolo 2 della direttiva 2015/652/UE e l'articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2015/1513/UE ed interviene sulle definizioni. In particolare:

- al comma 1, lettere a) e b), modifica due definizioni già presenti nel decreto:
 - la definizione di combustibile è modificata al fine di precisare il limite all'applicazione alle sole ipotesi in cui le imbarcazioni da diporto e le navi della navigazione interna non sono in mare;
 - la definizione di "fornitori" recepisce le osservazioni presentate dalle associazioni di categoria del settore elettrico, in quanto la definizione vigente, nel caso dei fornitori di energia elettrica, non consente l'individuazione di un unico soggetto;
- al comma 1 lettera c), si recepiscono le definizioni dell'articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2015/1513/UE;
- al comma 1 lettera d), si recepiscono le definizioni dell'articolo 2 della direttiva 2015/652/UE e si precisa, per coerenza sistematica della disciplina all'interno dell'ordinamento, il significato di PMI, con rinvio alla definizione applicabile ai sensi della normativa sugli aiuti di stato.

Articolo 3 - Modifiche all'articolo 7-quinquies del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, in attuazione dell'articolo 1, paragrafo 5), lettera a), della direttiva 2015/1513/UE



L'articolo 3 recepisce l'articolo 5 della direttiva (UE) 2015/652, relativo agli obblighi di comunicazione e di trasmissione dei dati, l'articolo 1, paragrafo 2, lettera d), punto 7, della direttiva (UE) 2015/1513, nonché l'articolo 1, paragrafo 7, lettera b), della direttiva (UE) 2015/1513.

Il comma 1, lettera a), è dedicato al sistema di monitoraggio sulla qualità dei carburanti in commercio sul territorio nazionale, finalizzato alla predisposizione di una relazione che il Ministero dell'ambiente deve inviare annualmente alla Commissione Europea, sulla base di una relazione elaborata da ISPRA.

Avendo la direttiva 2015/1513/UE ridefinito parzialmente le tempistiche contenute in tale relazione, gli articoli in esame procedono ad un aggiornamento delle norme nazionali che presiedono alla raccolta ed alla elaborazione dei dati relativi al monitoraggio della qualità dei carburanti in commercio, attualmente contenute nel decreto ministeriale 3 febbraio 2005.

In particolare, tali norme sono state riviste prevedendo la vigenza delle sole disposizioni del decreto 3 febbraio 2005 relative alla trasmissione dei dati all'ISPRA ed introducendo, all'interno del decreto n. 66/2005, una serie di disposizioni volte ad ottimizzare gli adempimenti propedeutici all'elaborazione della relazione da inviare alla Commissione europea.

Il comma 1, lettera b), prevede un nuovo obbligo di comunicazione degli Stati alla stessa Commissione europea. In particolare, gli Stati, utilizzando un formato messo a disposizione dall'Agenzia Europea dell'Ambiente, devono aggregare i dati trasmessi dai fornitori di carburanti e di elettricità (secondo quanto previsto all'articolo 7-bis), ed inviarli alla Commissione.

Inoltre, recependo quanto previsto all'articolo 1, paragrafo 2, lettera d), punto 7, della direttiva (UE) 2015/1513, è previsto che i fornitori presentino, contestualmente alle informazioni di cui all'articolo 7, anche una relazione sulle filiere di produzione di biocarburanti.

Articolo 4 - Modifiche all'articolo 7-bis del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, in attuazione degli articoli 3 e 4 della direttiva (UE) 2015/652 e dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera a) e lettera c), della direttiva (UE) 2015/1513

L'articolo recepisce gli articoli 3 e 4 della direttiva (UE) 2015/652, relativi al metodo di calcolo e comunicazione ad uso fornitori dell'intensità delle emissioni di gas serra, e l'articolo 1, paragrafo 2, lettera a) e lettera c), della direttiva (UE) 2015/1513.

In particolare, al comma 1:

- la lettera a), poiché viene reso obbligatorio l'inquadramento dei fornitori di elettricità per veicoli elettrici quali soggetti obbligati al rispetto di quanto previsto all'articolo 7-bis, prevede la soppressione del comma 9, in forza del quale è consentito a tali operatori di configurarsi come fornitori solo nel caso siano in grado di monitorare l'elettricità fornita. Inoltre, sostituisce la parola generica "energia" con "elettricità". Infine, recepisce quanto previsto all'articolo 4 della direttiva (UE) 2015/652 e sostituisce il rinvio a una procedura con cui stabilire il valore di riferimento con il valore stesso, individuato all'allegato V-bis.2;
- la lettera b), che introduce il comma 1-bis, recepisce l'articolo 3 della direttiva (UE) 2015/652, che prevede che i fornitori utilizzino i metodi di calcolo e di comunicazione indicati dalla direttiva e recepiti all'allegato V-bis.1;
- la lettera c) modifica il comma 2 ed individua il GSE quale soggetto di raccolta dei dati trasmessi dai fornitori (in sostituzione di ISPRA, come attualmente previsto), in conformità al comma 5-septies dell'articolo 33 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e sostituisce la parola "energia" con la parola "elettricità". Medesima sostituzione avviene alla lettera a);
- le lettere d) ed e), che modificano i commi 3 e 4, recepiscono quanto previsto dalla direttiva (UE) 2015/652 e chiariscono che gli operatori devono utilizzare il metodo di calcolo previsto dalla Commissione europea e il modello standard fornito dalla Agenzia Europea per l'Ambiente;
- la lettera f), introduce un nuovo comma 5-bis e prevede che i biocarburanti utilizzati nel settore dell'aviazione possano essere conteggiati ai fini degli obblighi di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 7-bis. Tale previsione è introdotta all'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2015/1513 come possibilità. E,



inoltre, previsto che, con decreto del Ministero dell'ambiente e di tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, possano essere definite disposizioni di dettaglio per il conteggio di biocarburanti ad uso aviazione ai fini del raggiungimento dell'obiettivo di riduzione.

- la lettera g) modifica il comma 6, coerentemente con quanto stabilito all'articolo 3 della direttiva (UE) 2015/652, che prevede che i fornitori utilizzino i metodi di calcolo e di comunicazione indicati dalla direttiva trasposti all'allegato VI-ter. Inoltre, viene previsto che, con decreto del Ministero dell'ambiente e di tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, siano definite ulteriori disposizioni di dettaglio ai fini del calcolo dell'elettricità fornita in termini quantitativi e dell'intensità delle emissioni di gas a effetto serra;
- la lettera h) sopprime il comma 9, che prevede che i fornitori di elettricità utilizzata nei veicoli possano essere designati quali fornitori ai fini degli obblighi di cui all'articolo 7-bis, solo qualora siano in grado di monitorare l'energia elettrica, come previsto dalla direttiva;
- la lettera i) recepisce l'articolo 1, paragrafo 2, lettera c), della direttiva (UE) 2015/1513 e apporta una correzione al testo vigente, eliminando l'errato riferimento ai commi 2 e 1;
- la lettera l) modifica il comma 12, in linea con quanto previsto al comma 3, lettera a), prevedendo che sia il GSE a redigere e trasmettere al Ministero dell'ambiente e, per conoscenza, ad ISPRA la relazione sulla completezza ed esattezza dei dati comunicati dai fornitori e che sia anche il responsabile dell'accertamento delle infrazioni agli obblighi previsti ai commi 7 e 8 dell'articolo 7-bis. Inoltre, poiché, a partire dal 2018, gli Stati sono responsabili dell'invio dei dati alla Commissione europea in forma aggregata, nonché della veridicità ed attendibilità degli stessi, è assicurato al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare l'accesso alle informazioni contenute nella banca dati del GSE sui biocarburanti.

Articolo 5 – Modifiche all'articolo 7-ter del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, in attuazione dell'articolo 1, paragrafo 3), della direttiva (UE) 2015/1513

L'articolo recepisce quanto previsto dall'articolo 1, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2015/1513.

Il comma 1, lettera a), prevede uno slittamento temporale dall'1 gennaio 2017 all'1 gennaio 2018, rispetto alle disposizioni attualmente vigenti, disciplinate all'art.7-ter, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 2011, n. 55, relative all'incremento dell'obbligo di riduzione di emissioni di gas a effetto serra dal 35% al 50%, in capo agli impianti di produzione di biocarburanti operativi al 5 ottobre 2015 o in precedenza. Prevede, inoltre, che negli impianti operativi a partire dal 5 ottobre 2015 sia assicurato un risparmio delle emissioni del 60%.

Il comma 1, lettera b), prevede una revisione del testo in merito alla definizione di terreni erbosi, in linea con le disposizioni del Regolamento (UE) n. 1307/2014.

Articolo 6 – Modifiche all'articolo 7-quater del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, in attuazione dell'articolo 2, paragrafo 2), lettera d), della direttiva (UE) 2015/1513

L'articolo recepisce quanto previsto all'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), della direttiva (UE) 2015/1513.

In particolare, al comma 1:

- la lettera a), prevede di considerare opportuni fattori di conversione per l'adeguamento del volume delle miscele sottoposte a fasi di lavorazione o a perdite, recependo quanto disposto dalla normativa europea secondaria;
- la lettera b) fornisce una specificazione in relazione al spazio fisico in cui è consentito l'utilizzo del bilancio di massa, recependo quanto disposto dalla normativa europea secondaria;
- la lettera c) fornisce una specificazione della definizione di miscela e stabilisce i criteri e i requisiti secondo i quali è ammesso l'utilizzo del bilancio di massa. Disciplina, inoltre, in modo più restrittivo la tracciabilità delle materie oggetto di maggiore incentivazione, così come previsto all'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), della direttiva (UE) 2015/1513;



- la lettera d) fornisce una specifica in relazione ai soggetti obbligati alla trasmissione delle informazioni sul rispetto dei criteri di sostenibilità;
- la lettera e) prevede che le attività di controllo delle corrette applicazioni delle disposizioni vengano effettuate dal Comitato tecnico consultivo biocarburanti (che comprende MATTM, MISE, MEF, MIPAAF e GSE) e non più dal MATTM, dal MIPAAF e dal MISE, secondo quanto previsto dal decreto 21 dicembre 2012, di istituzione di detto Comitato;
- la lettera f) introduce i commi 6-bis e 6-ter. Il comma 6-bis stabilisce che il Comitato tecnico consultivo biocarburanti, di cui al comma 6, possa avvalersi del supporto di ISPRA per studi di settore. Il comma 6-ter, in attuazione dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera d), della direttiva 2015/1513/UE, prevede l'adozione di misure appropriate in caso di individuazione di comportamenti fraudolenti, demandandone la puntuale definizione al decreto ministeriale 23 gennaio 2012, adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 6, del decreto legislativo 31 marzo 2011, n.55. Con il decreto in questione è stato definito il Sistema nazionale di certificazione dei biocarburanti, all'interno del quale sono già individuate alcune azioni che gli organismi di certificazione devono intraprendere in caso rilevino, in sede di verifica presso gli operatori, delle inadempienze.

Art. 7 – Modifiche all'articolo 7-quinquies del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, in attuazione dell'articolo 1, paragrafo 5), lettera a) della direttiva (UE) 2015/1513

L'articolo recepisce quanto previsto all'art. 1, paragrafo 5), lettera a), della direttiva (UE) 2015/1513.

In particolare, al comma 1:

- la lettera a), che sostituisce il comma 2 dell'articolo 7-quinquies del decreto legislativo n.66/2005, prevede la possibilità di utilizzare valori di emissione per i gas ad effetto serra derivanti dalla coltivazione di materie prime agricole diversi da quelli standard, a condizione che i relativi calcoli siano comunicati alla Commissione europea e riconosciuti da quest'ultima mediante atti di esecuzione;
- la lettera b), che sostituisce il comma 3 dell'articolo 7-quinquies del decreto legislativo. 66/2005, prevede la possibilità di utilizzare valori di emissione per i gas ad effetto serra derivanti dalla coltivazione di materie prime agricole in territori esterni all'UE, diversi da quelli standard, a condizione che i relativi calcoli siano comunicati alla Commissione europea e riconosciuti da quest'ultima mediante atti di esecuzione.

Art. 8 - Modifiche all'articolo 8 del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66

Coerentemente con le modifiche introdotte all'art. 7-bis il ruolo del GSE sostituisce quello dell'ISPRA.

Articolo 9 - Modifiche all'articolo 9 del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, in attuazione dell'articolo 6 della direttiva (UE) 2015/652

L'articolo recepisce quanto previsto all'articolo 6 della direttiva (UE) 2015/652, modificando l'articolo 9 del decreto legislativo 66/2005, relativo alle sanzioni.

In particolare, al comma 1:

- la lettera a), che modifica il comma 9, rivede l'entità delle sanzioni previste nel decreto, articolandole in base alla maggiore o minore gravità oppure alla grandezza del soggetto responsabile;
- la lettera b), che sostituisce il comma 10, disciplina il caso di presentazione di dati incompleta o inesatta;
- la lettera c), che modifica il comma 11, differenzia l'ipotesi di totale omissione della presentazione dei dati da quella di presentazione tardiva.

Art. 10 – Modifiche all'allegato V-bis al decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, in attuazione dell'allegato I della direttiva (UE) 2015/1513



L'articolo recepisce l'allegato I della direttiva (UE) 2015/1513.

In particolare, al comma 1:

- la lettera a), che sostituisce il punto 7, parte C, dell'allegato V-bis, del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, prevede l'aggiornamento del metodo di calcolo delle emissioni di gas a effetto serra risultanti dalle modifiche dello stock di carbonio a seguito del cambiamento della destinazione dei terreni;
- la lettera b), che sostituisce il punto 10, parte C, dell'allegato V-bis del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, prevede la sostituzione, a seguito dell'adozione di normativa comunitaria secondaria, della guida per il calcolo degli stock di carbonio nel suolo;
- la lettera c), che prevede l'inserimento nell'allegato V bis del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, di una parte E-bis, relativa alle emissioni stimate associate al cambiamento indiretto della destinazione dei terreni, secondo quanto previsto all'Allegato I della direttiva (UE) 2015/1513. Tali emissioni non erano considerate tra quelle da considerare secondo il decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66.

Articolo 11 -Modifiche all'allegato V-bis al decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, in attuazione degli Allegati I, II e III della direttiva (UE) 2015/652

L'articolo 11 recepisce gli allegati I, II e III della direttiva (UE) 2015/652.

In particolare, al comma 1:

- la lettera a), che recepisce l'allegato I della direttiva (UE) 2015/652, introduce l'allegato V-bis.1.

Tale allegato è composto di due parti.

La parte I disciplina la metodologia di calcolo di emissioni di gas serra, indicando la formula da utilizzare, con l'esplicitazione dei singoli termini, sia per quanto riguarda i quantitativi che le relative intensità di emissioni.

Il testo della direttiva è stato ripreso fedelmente. Per il settore elettrico, che presenta difficoltà oggettive nel procedere con una stima sia dei quantitativi forniti per i veicoli elettrici che dell'intensità delle emissioni di gas serra, si è stabilito di prevedere che con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare possano essere definite ulteriori disposizioni di dettaglio ai fini del calcolo e che i fornitori possano avvalersi di un valore di intensità di emissioni medio nazionale pubblicato dal Ministero dell'ambiente e/o dal GSE.

Anche nel caso di biocarburanti ad uso aviazione, per i quali attualmente non esiste normativa che ne disciplini i parametri, è previsto che eventuali valori di conversione necessari al calcolo vengano pubblicati dal Ministero dell'ambiente e/o dal GSE.

La descrizione delle UER (riduzione delle emissioni della fase upstream) presenti nel calcolo dell'intensità delle emissioni recepisce quanto previsto dalla direttiva con un rinvio alla normativa tecnica adottata a livello europeo.

La parte II relativa alle modalità di comunicazione riporta fedelmente quanto previsto dalla direttiva.

- la lettera b), che recepisce l'allegato II della direttiva (UE) 2015/652, introduce l'allegato V-bis.2, che individua il valore di riferimento rispetto al quale calcolare la riduzione delle emissioni di gas serra al 2020.
- la lettera c), che recepisce l'allegato III della direttiva (UE) 2015/652, prevede l'inserimento dell'allegato V-bis.3 riportante l'elenco delle informazioni che ogni anno il Ministero dell'Ambiente deve trasmettere alla Commissione Europea.

TITOLO II - MODIFICHE AL DECRETO LEGISLATIVO 3 MARZO 2011, N. 28, IN ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2015/1513/UE



Art. 12 – Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, in attuazione dell'articolo 2, paragrafo 1), della direttiva (UE) 2015/1513

L'articolo integra le definizioni presenti all'articolo 2 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, con quelle riportate all'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2015/1513.

Inoltre, introduce la definizione di biocarburanti avanzati.

Art. 13 – Modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, in attuazione dell'articolo 2, paragrafo 2), della direttiva (UE) 2015/1513

L'articolo recepisce quanto previsto all'articolo 2, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2015/1513.

Il comma 1, che introduce un comma 2-bis all'articolo 3, prevede l'inserimento di un obiettivo specifico al 2020 di raggiungimento di una quota pari almeno allo 0,5% in contenuto energetico di immissione in consumo di biocarburanti avanzati.

Art. 14 – Modifiche all'articolo 33 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28

L'articolo 33 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, come attuato dal decreto 10 ottobre 2014, prevede forme di incentivazione indiretta per i produttori di biocarburanti, stabilendo, per i fornitori di carburanti, un obbligo annuale crescente di immissione in consumo di biocarburanti, in termini percentuali sui quantitativi immessi totali. All'interno di tale meccanismo è prevista una maggiorazione per i biocarburanti prodotti da rifiuti o da un elenco di sottoprodotti specificati nel medesimo articolo 33. Poichè la direttiva 2015/1513/UE ha introdotto modifiche al meccanismo della premialità, prevedendo che ne possano beneficiare solo i biocarburanti prodotti a partire da materie elencate all'allegato 9 della direttiva, si rende necessario allineare la normativa interna alle nuove disposizioni europee, prevedendo anche un periodo transitorio che tenga conto degli investimenti già effettuati (art. 16, comma 5).

Art. 15 – Modifiche all'allegato I al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, in attuazione dell'articolo 2, paragrafo 2) della direttiva (UE) 2015/1513 e dell'allegato II, paragrafo 3), della direttiva (UE) 2015/1513

L'articolo introduce modifiche all'allegato I al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, in attuazione dell'articolo 2, paragrafo 2), della direttiva (UE) 2015/1513 e dell'allegato II, paragrafo 3), della direttiva (UE) 2015/1513.

In particolare :

- per quanto riguarda la parte 1 dell'allegato I, prevede un tetto massimo del 7% per l'utilizzo di colture in competizione con il settore alimentare, ai fini del raggiungimento dell'obbligo di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28;
- per quanto riguarda la parte 2 dell'allegato I, al punto 1:
 - a) prevede un tetto massimo del 7% per l'utilizzo di colture in competizione con il settore alimentare, ai fini del raggiungimento dell'obbligo di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, con delle specifiche esclusioni;
 - b) puntualizza quali termini siano da considerare al numeratore e denominatore, ai fini del calcolo dell'obbligo di cui all'articolo 3, comma 2;
 - c) prevede una modifica delle maggiorazioni in termini di contenuto dell'apporto di energia in relazione ai consumi di elettricità da veicoli elettrici stradali e ferroviari, ai fini del calcolo dell'obbligo di cui all'articolo 3, comma 2;
- per quanto riguarda la parte 2 dell'allegato I, il punto 2, modificando le disposizioni vigenti, prevede che vengano conteggiati due volte in termini di contenuto energetico ai fini del raggiungimento del target nazionale di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, non più tutti i biocarburanti prodotti a partire da rifiuti e sottoprodotti, ma solo quelli riportati all'allegato I, Parte 2-bis.



Infine, viene previsto l'inserimento all'allegato I del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, della parte "2.bis" relativa all'elenco delle materie prime e carburanti che godono della premialità di cui all'allegato IX della direttiva (UE) 2015/1513.

Art. 16 – Clausola di invarianza della spesa

L'articolo reca la clausola di invarianza della spesa, precisando che dall'attuazione delle sue disposizioni non deriveranno nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 17 - Abrogazioni, disposizioni transitorie e finali

Il comma 1 disciplina il regime transitorio di smaltimento delle scorte presenti nei depositi alla data dell'entrata in vigore del presente decreto, in relazione alle maggiori restrizioni previste per la tracciabilità delle materie prime che godono delle maggiorazioni.

Il comma 2 prevede una parziale abrogazione del decreto 3 febbraio 2005, come conseguenza delle modifiche introdotte all'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo n.66/2005.

Il comma 3 prevede che il decreto introdotto al comma 1, lett. g), dell'articolo 4 sia adottato entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.

Il comma 4 prevede l'abrogazione dei commi 4, 5-bis, e 7 dell'articolo 33 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, al fine di eliminare disposizioni che hanno dispiegato il loro effetto. Prevede, inoltre, l'abrogazione del comma 5-quater del citato articolo 33, a seguito dell'abrogazione del comma 5-ter previsto al successivo comma 5.

Il comma 5 prevede un periodo transitorio, fino al 30 giugno 2018, per l'allineamento graduale alle modifiche introdotte dalla normativa europea in materia di accesso alle premialità disciplinate dall'articolo 33 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n.28.

Il comma 6 prevede la modifica del decreto 23 gennaio 2012, con il quale è stato definito il sistema nazionale di certificazione dei biocarburanti per adeguarne il contenuto alle nuove disposizioni europee, nonché per dare applicazione a quanto previsto all'articolo 6 del presente decreto in materia di tracciabilità delle partite di biocarburanti e misure correttive in caso di individuazione di comportamenti fraudolenti.

Il comma 7 introduce una disposizione di coordinamento che fa salve le disposizioni vigenti in materia di accisa.



Decreto – TITOLO I	Direttiva
Articolo 1 Comma 1 lettera a)	Articolo 1 comma 2 della direttiva 2015/652
Articolo 1 comma 1 lettera b)	Correttivo al testo precedente
Articolo 1 comma 1 lettera c)	Articolo 1 comma 1 della direttiva 2015/652 Rubrica articolo 3 e articolo 4 della direttiva 2015/652
Articolo 2 comma 1 lettera a.	Correttivo al testo precedente
Articolo 2 comma 1 lettera b.	Considerando 11 della direttiva 2015/652
Articolo 2 comma 1 lettera c.	Articolo 1 paragrafo 1 della direttiva 2015/1513
Articolo 2 comma 1 lettera d.	Articolo 2 della direttiva 2015/652
Articolo 2 comma 1 lettera e	Coordinamento con altra normativa
Articolo 3	Articolo 5 della direttiva 2015/652 Articolo 1, paragrafo 1, lettera d) della direttiva 2015/652 Articolo 1, paragrafo 7, lettera b) della direttiva 2015/652
Articolo 4 Comma 1 lettere a)-e) e lettere g)-l) Comma 2	Correttivo al testo precedente Articolo 3 e 4 della direttiva 2015/652
Articolo 4 Comma 1 lettera f)	articolo 1, paragrafo 2, lettera a) e lettera c) della direttiva (UE) 2015/1513
Articolo 5	Articolo 1, paragrafo 3) della direttiva (UE) 2015/1513
Articolo 6	Articolo 2, paragrafo 2), lettera d) della direttiva (UE) 2015/1513
Articolo 7	Articolo 1, paragrafo 5), lettera a) della direttiva (UE) 2015/1513
Articolo 8	Correttivo al testo precedente
Articolo 9	Articolo 6 della direttiva 2015/652
Articolo 10	Allegato I della direttiva (UE) 2015/1513
Articolo 11	Allegati I, II e III della direttiva (UE) 2015/652
Decreto – TITOLO II	Direttiva
Articolo 12	Articolo 2 paragrafo 1) della direttiva (UE) 2015/1513
Articolo 13	Articolo 2 paragrafo 2) della direttiva (UE) 2015/1513
Articolo 14	Articolo 2 paragrafo 2) della direttiva (UE) 2015/1513 e riflessi su altra Normativa di settore
Articolo 15	Allegato II, paragrafo 3) della direttiva (UE) 2015/1513
Articolo 16	Articolo che non trova corrispondenza nella Direttiva trattandosi di norma di coordinamento interno che evidenzia l'effetto di invarianza finanziaria
Articolo 17	Articolo contenente norme transitorie e finali per disciplinare in ambito nazionale l'applicazione delle nuove disposizioni



Relazione tecnico-finanziaria

Come stabilito dalla clausola di invarianza della spesa di cui all'articolo 16, dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori per la finanza dello Stato ed agli adempimenti ivi si farà fronte avvalendosi delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

In particolare:

- **L'articolo 1** modifica l'articolo 1 del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, relativo al campo di applicazione del provvedimento, ampliandone la portata attraverso l'introduzione dei metodi di calcolo delle emissioni e le modalità di comunicazioni ad uso dei fornitori, al fine di ottemperare quanto previsto all'articolo 7 bis. Sono adempimenti di cui sono destinatari i fornitori.
- Pertanto, le disposizioni del presente articolo non comportano oneri a carico della finanza pubblica.

- **L'articolo 2** recepisce l'articolo 2 della direttiva 2015/652/UE e l'articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2015/1513/UE ed interviene sulle definizioni.
Vengono introdotte tutte le definizioni della direttiva 2015/652 e della direttiva 2015/1513 ed inoltre vengono apportate due modifiche alle definizioni esistenti.
Pertanto, le disposizioni del presente articolo non comportano oneri a carico della finanza pubblica.

- **L'articolo 3** recepisce l'articolo 5 della direttiva (UE) 2015/652, relativo agli obblighi di comunicazione e di trasmissione dei dati, l'articolo 1, paragrafo 2, lettera d), punto 7, della direttiva (UE) 2015/1513, nonché l'articolo 1, paragrafo 7, lettera b), della direttiva (UE) 2015/1513.
In particolare, il comma 1, lettera b), prevede l'obbligo di inviare alla Commissione europea la relazione prevista all'articolo 3, comma 1, lett. a).
Tale previsione non costituisce un nuovo adempimento, in quanto detto obbligo è già previsto all'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66. Con il provvedimento all'esame si sostituisce il citato comma 2 al fine di specificare i contenuti della relazione in attuazione di quanto previsto dalle direttive europee che si recepiscono.
L'articolo 3, comma 1, lett. b), dello schema di decreto in esame, che introduce i commi 2-bis e 2-ter all'articolo 7 del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, prevede, al comma 2-bis, un obbligo di comunicazione sempre alla Commissione europea, sulla base di una relazione trasmessa dal GSE, anch'esso necessario per dare attuazione alle nuove direttive europee. Tale obbligo, che consiste nell'inoltro dei dati ricevuti dal GSE, rientra tra le attività istituzionali del Ministero dell'ambiente, analogamente ad altre attività di comunicazione di dati sulle emissioni di gas serra e sulle sostanze ozono-lesive. **Pertanto,**



la disposizione non comporta nuovi oneri per la finanza pubblica trattandosi di attività già svolte a legislazione vigente e che consistono nella raccolta ed elaborazione di dati già nella disponibilità del GSE, per l'inserimento nello standard predisposto dall'Agenzia europea per l'ambiente ai fini della successiva trasmissione, in formato elettronico, ai competenti Organi della Commissione europea.

Al comma 3-bis è previsto un obbligo di reporting a carico dei fornitori.

Pertanto, la disposizione non comporta nuovi oneri per la finanza pubblica.

- **L'articolo 4** recepisce gli articoli 3 e 4 della direttiva (UE) 2015/652, relativi al metodo di calcolo e comunicazione ad uso fornitori dell'intensità delle emissioni di gas serra, e l'articolo 1, paragrafo 2, lettera a) e lettera c), della direttiva (UE) 2015/1513.

Pertanto, le disposizioni del presente articolo non comportano oneri a carico della finanza pubblica.

- **L'articolo 5** recepisce quanto previsto dall'articolo 1, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2015/1513. In particolare, il comma 1, lettera a), prevede uno slittamento temporale dall'1 gennaio 2017 all'1 gennaio 2018, rispetto alle disposizioni attualmente vigenti, disciplinate all'art.7-ter, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 2011, n. 55, relative all'incremento dell'obbligo di riduzione di emissioni di gas a effetto serra dal 35% al 50%, in capo agli impianti di produzione di biocarburanti operativi al 5 ottobre 2015 o in precedenza. Prevede, inoltre, che negli impianti operativi a partire dal 5 ottobre 2015 sia assicurato un risparmio delle emissioni del 60%. Il comma 1, lettera b), prevede una revisione del testo in merito alla definizione di terreni erbosi, in linea con le disposizioni del Regolamento (UE) n. 1307/2014.

Pertanto, le disposizioni del presente articolo non comportano oneri a carico della finanza pubblica.

- **L'articolo 6** del provvedimento all'esame, che modifica l'articolo 9 del d.lgs. n. 66/2005, in attuazione dell'articolo 2, paragrafo 2, lett. d), della direttiva (UE) 2015/1513, prevede che il Comitato tecnico consultivo biocarburanti possa avvalersi di ISPRA per la realizzazione di studi di settore. Al riguardo si precisa che tale collaborazione avverrà senza oneri per la finanza pubblica, in quanto la stessa rientra nelle competenze istituzionali attribuite ad ISPRA nella sua qualità di organismo tecnico di supporto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

- **L'articolo 7** recepisce quanto previsto all'art. 1, paragrafo 5), lettera a), della direttiva (UE) 2015/1513. In particolare, al comma 1:

- la lettera a), che sostituisce il comma 2 dell'articolo 7-quinquies del decreto legislativo n.66/2005, prevede la possibilità di utilizzare valori di emissione per i gas ad effetto serra derivanti dalla coltivazione di materie prime agricole diversi da quelli standard, a condizione che i relativi calcoli siano comunicati alla Commissione europea e riconosciuti da quest'ultima mediante atti di esecuzione

- la lettera b), che sostituisce il comma 3 dell'articolo 7-quinquies del decreto legislativo. 66/2005, prevede la possibilità di utilizzare valori di emissione per i gas ad effetto serra derivanti dalla coltivazione di materie prime agricole in territori esterni all'UE, diversi da



quelli standard, a condizione che i relativi calcoli siano comunicati alla Commissione europea e riconosciuti da quest'ultima mediante atti di esecuzione.

Pertanto, le disposizioni del presente articolo non comportano oneri a carico della finanza pubblica.

- **L'articolo 8**, coerentemente con le modifiche introdotte all'art. 7-bis, attribuisce al GSE il ruolo prima svolto da ISPRA.

Pertanto, le disposizioni del presente articolo non comportano oneri a carico della finanza pubblica.

- **L'articolo 9**, in attuazione dell'articolo 6 della direttiva (UE) 2015/652, modifica l'articolo 9 del decreto legislativo 66/2005, relativo alle sanzioni.

Al riguardo si precisa che gli importi delle sanzioni stabilite al comma 1, lettera a), sono gli stessi previsti al comma 9 del vigente articolo 9 del decreto legislativo n. 66 del 2005 (da 300.000 a 1.000.000 euro). La disposizione richiamata si limita ad articolare, entro i limiti edittali oggi previsti, le sanzioni con riferimento al raggiungimento dell'obbligo di riduzione delle emissioni di gas serra previsto al comma 1 dell'articolo 7- bis del decreto legislativo n. 66 del 2005.

Pertanto, le disposizioni del presente articolo non comportano oneri a carico della finanza pubblica.

- **L'articolo 10** recepisce l'allegato I della direttiva (UE) 2015/1513.

In particolare, al comma 1:

- la lettera a), che sostituisce il punto 7, parte C, dell'allegato V-bis, del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, prevede l'aggiornamento del metodo di calcolo delle emissioni di gas a effetto serra risultanti dalle modifiche dello stock di carbonio a seguito del cambiamento della destinazione dei terreni;

- la lettera b), che sostituisce il punto 10, parte C, dell'allegato V-bis del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, prevede la sostituzione, a seguito dell'adozione di normativa comunitaria secondaria, della guida per il calcolo degli stock di carbonio nel suolo;

- la lettera c), che prevede l'inserimento nell'allegato V bis del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, di una parte E-bis, relativa alle emissioni stimate associate al cambiamento indiretto della destinazione dei terreni, secondo quanto previsto all'Allegato I della direttiva (UE) 2015/1513. Tali emissioni non erano considerate tra quelle da considerare secondo il decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66.

Pertanto, le disposizioni del presente articolo non comportano oneri a carico della finanza pubblica.

- **L'articolo 11** recepisce gli allegati I, II e III della direttiva (UE) 2015/652. In particolare, al comma 1:

- la lettera a), che recepisce l'allegato I della direttiva (UE) 2015/652, introduce l'allegato V-bis.1.

Tale allegato è composto di due parti.



La parte I disciplina la metodologia di calcolo di emissioni di gas serra, indicando la formula da utilizzare, con l'esplicitazione dei singoli termini, sia per quanto riguarda i quantitativi che le relative intensità di emissioni.

La parte II relativa alle modalità di comunicazione riporta fedelmente quanto previsto dalla direttiva.

- la lettera b), che recepisce l'allegato II della direttiva (UE) 2015/652, introduce l'allegato V-bis.2, che individua il valore di riferimento rispetto al quale calcolare la riduzione delle emissioni di gas serra al 2020.

- la lettera c), che recepisce l'allegato III della direttiva (UE) 2015/652, prevede l'inserimento dell'allegato V-bis.3 riportante l'elenco delle informazioni che ogni anno il Ministero dell'Ambiente deve trasmettere alla Commissione Europea.

Pertanto, le disposizioni del presente articolo non comportano oneri a carico della finanza pubblica.

- L'articolo 12 integra le definizioni presenti all'articolo 2 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, con quelle riportate all'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2015/1513.

Pertanto, le disposizioni del presente articolo non comportano oneri a carico della finanza pubblica

- L'articolo 13 recepisce quanto previsto all'articolo 2, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2015/1513.

Il comma 1, che introduce un comma 2-bis all'articolo 3, prevede l'inserimento di un obiettivo specifico al 2020 di raggiungimento di una quota pari almeno allo 0.5% in contenuto energetico di immissione in consumo di biocarburanti avanzati.

Pertanto, le disposizioni del presente articolo non comportano oneri a carico della finanza pubblica.

- L'articolo 14 modifica l'articolo 33 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28

L'articolo 33 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, come attuato dal decreto 10 ottobre 2014, prevede forme di incentivazione indiretta per i produttori di biocarburanti, stabilendo, per i fornitori di carburanti, un obbligo annuale crescente di immissione in consumo di biocarburanti, in termini percentuali sui quantitativi immessi totali. All'interno di tale meccanismo è prevista una maggiorazione per i biocarburanti prodotti da rifiuti o da un elenco di sottoprodotti specificati nel medesimo articolo 33. Poichè la direttiva 2015/1513/UE ha introdotto modifiche al meccanismo della premialità, prevedendo che ne possano beneficiare solo i biocarburanti prodotti a partire da materie elencate all'allegato 9 della direttiva, si rende necessario allineare la normativa interna alle nuove disposizioni europee, prevedendo anche un periodo transitorio che tenga conto degli investimenti già effettuati (art. 16, comma 5).

Pertanto, le disposizioni del presente articolo non comportano oneri a carico della finanza pubblica.



- **L'articolo 15** introduce modifiche all'allegato I al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, in attuazione dell'articolo 2, paragrafo 2), della direttiva (UE) 2015/1513 e dell'allegato II, paragrafo 3), della direttiva (UE) 2015/1513.

In particolare :

per quanto riguarda la parte 1 dell'allegato I, prevede un tetto massimo del 7% per l'utilizzo di colture in competizione con il settore alimentare, ai fini del raggiungimento dell'obbligo di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28;

per quanto riguarda la parte 2 dell'allegato I, al punto 1:

a) prevede un tetto massimo del 7% per l'utilizzo di colture in competizione con il settore alimentare, ai fini del raggiungimento dell'obbligo di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, con delle specifiche esclusioni;

b) puntualizza quali termini siano da considerare al numeratore e denominatore, ai fini del calcolo dell'obbligo di cui all'articolo 3, comma 2;

c) prevede una modifica delle maggiorazioni in termini di contenuto dell'apporto di energia in relazione ai consumi di elettricità da veicoli elettrici stradali e ferroviari, ai fini del calcolo dell'obbligo di cui all'articolo 3, comma 2;

per quanto riguarda la parte 2 dell'allegato I, il punto 2, modificando le disposizioni vigenti, prevede che vengano conteggiati due volte in termini di contenuto energetico ai fini del raggiungimento del target nazionale di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, non più tutti i biocarburanti prodotti a partire da rifiuti e sottoprodotti, ma solo quelli riportati all'allegato I, Parte 2-bis.

Infine, viene previsto l'inserimento all'allegato I del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, della parte "2.bis" relativa all'elenco delle materie prime e carburanti che godono della premialità di cui all'allegato IX della direttiva (UE) 2015/1513.

Pertanto, le disposizioni del presente articolo non comportano oneri a carico della finanza pubblica.

- **L'articolo 16** reca la clausola di invarianza della spesa.

- **L'articolo 17** prevede abrogazioni, disposizioni transitorie e finali.

In particolare, il comma 1 disciplina il regime transitorio di smaltimento delle scorte presenti nei depositi alla data dell'entrata in vigore del presente decreto, in relazione alle maggiori restrizioni previste per la tracciabilità delle materie prime che godono delle maggiorazioni.

Il comma 2 prevede una parziale abrogazione del decreto 3 febbraio 2005, come conseguenza delle modifiche introdotte all'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo n.66/2005.

Il comma 3 prevede che il decreto introdotto al comma 1, lett. g), dell'articolo 4 sia adottato entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.

Il comma 4 prevede l'abrogazione dei commi 4, 5-bis, e 7 dell'articolo 33 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, al fine di eliminare disposizioni che hanno dispiegato il loro effetto. Prevede, inoltre, l'abrogazione del comma 5-quater del citato articolo 33, a seguito dell'abrogazione del comma 5-ter previsto al successivo comma 5.

Il comma 5 prevede un periodo transitorio, fino al 31 dicembre 2017, per l'allineamento graduale alle modifiche introdotte dalla normativa europea in materia di accesso alle premialità disciplinate dall'articolo 33 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n.28. Il comma



prevede, inoltre, per l'anno 2018, che i soggetti obbligati possono continuare ad avvalersi delle disposizioni previste al comma 5-ter del citato articolo 33 per l'adempimento del proprio obbligo annuale complessivo di immissione in consumo di biocarburanti nella misura massima del 50%.

Il comma 6 prevede la modifica del decreto 23 gennaio 2012, con il quale è stato definito il sistema nazionale di certificazione dei biocarburanti per adeguarne il contenuto alle nuove disposizioni europee, nonché per dare applicazione a quanto previsto all'articolo 6 del presente decreto in materia di tracciabilità delle partite di biocarburanti e misure correttive in caso di individuazione di comportamenti fraudolenti.

Il comma 7 introduce una disposizione di coordinamento che fa salve le disposizioni vigenti in materia di accisa.

Pertanto, le disposizioni del presente articolo non comportano oneri a carico della finanza pubblica.


La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 170, ha avuto esito



POSITIVO

NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato



21 DIC. 2016



ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)

Titolo: schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2015/652/UE del Consiglio del 20 aprile 2015 che stabilisce i metodi di calcolo e gli obblighi di comunicazione ai sensi della direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel e della direttiva (UE) 2015/1513 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 settembre 2015 “che modifica la direttiva 98/70/CE, relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel, e la direttiva 2009/28/CE, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili”.

Amministrazione referente: Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare.

SEZIONE 1 - IL CONTESTO E GLI OBIETTIVI

A) Rappresentazione del problema da risolvere e delle criticità constatate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo, nonché delle esigenze sociali ed economiche considerate

Il presente intervento regolatorio è stato predisposto ai sensi dell’articolo 1 e dell’allegato B della legge 12 agosto 2016, n. 170, recante delega al Governo per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge di delegazione europea 2015, al fine di attuare:

- la direttiva (UE) 2015/652/UE del Consiglio del 20 aprile 2015, che stabilisce i metodi di calcolo e gli obblighi di comunicazione ai sensi della direttiva 98/70/EC del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel;
- la direttiva (UE) 2015/1513 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015 che modifica la direttiva 98/70/CE, relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel, e la direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili.

La direttiva (UE) 2015/652 reca disposizioni specifiche che integrano la direttiva 98/70/CE, con particolare riferimento alle modalità di calcolo delle emissioni di gas serra da parte dei fornitori di carburanti e di elettricità utilizzata nei veicoli stradali, ai fini del rispetto degli obblighi annuali di comunicazione, nonché dell’obbligo di riduzione, entro il 2020, delle emissioni gas serra prodotte durante il ciclo di vita dei carburanti e dell’elettricità fornita.

La direttiva disciplina, inoltre, le modalità di comunicazione dei dati da parte dei fornitori agli Stati e da parte degli Stati alla Commissione Europea.

La direttiva 2003/17/CE, che modifica la direttiva 98/70, è stata trasposta nel nostro ordinamento con il decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, come modificato dal decreto legislativo 31 marzo 2011, n. 55.

Il provvedimento all’esame integra e modifica, dunque, le disposizioni del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, come modificato dal decreto legislativo 31 marzo 2011, n. 55.

La direttiva (UE) 2015/1513 modifica, invece, la direttiva 98/70/CE e la direttiva 2009/28/CE.

Tra le più importanti modifiche apportate alla direttiva 98/70/CE vi sono:

- la previsione di ulteriori precisazioni con riferimento agli obblighi di comunicazione da parte dei fornitori di carburanti agli Stati membri;

- la previsione della possibilità di conteggiare i biocarburanti ad uso aviazione (finora esclusi dal campo di applicazione della normativa di settore) ai fini del raggiungimento dell'obbligo di riduzione delle emissioni di gas serra prodotte durante il ciclo di vita dei carburanti e dell'elettricità fornita.

Tra le principali modifiche apportate alla direttiva 2009/28/CE vi sono:

- l'introduzione di un tetto massimo al contributo dei biocarburanti prodotti a partire da materie prime in competizione con il mondo alimentare ai fini dell'obiettivo di riduzione dei consumi da fonti rinnovabili nel settore dei trasporti;
- l'introduzione di un sotto obiettivo per i biocarburanti avanzati, definiti come quelli provenienti da materie prime riportate in un elenco specifico;
- una revisione delle premialità previste ai fini del raggiungimento dell'obiettivo al 2020 con previsione, nel caso di biocarburanti che godono di premialità, di rendere più rigoroso il sistema di tracciabilità attualmente vigente.

La direttiva 2009/28/CE è stata trasposta nel nostro ordinamento con il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.

L'intervento regolatorio all'esame, dunque, da attuazione alle direttive 2015/652/UE e 2015/1513/UE ed apporta modifiche al decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, nonché, relativamente al solo recepimento della direttiva (UE) 2015/1513, al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.

Le due direttive hanno termini di recepimento differenti: il 21 aprile 2017 la direttiva 2015/652/UE e il 10 settembre 2017 la direttiva 2015/1513/UE.

Tuttavia, considerato che entrambe le direttive modificano la direttiva 98/70/CE e che, quindi, la loro trasposizione va ad incidere su una stessa fonte legislativa, vale a dire il decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, si è ritenuto opportuno recepirle congiuntamente.

B) Descrizione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) da realizzare mediante l'intervento normativo

Il presente intervento regolatorio, conformemente alle direttive che recepisce, si propone di rafforzare il livello di protezione dell'ambiente attraverso:

- la previsione di ulteriori precisazioni con riferimento agli obblighi di comunicazione da parte dei fornitori di carburanti agli Stati membri;
- la previsione della possibilità di conteggiare i biocarburanti ad uso aviazione (finora esclusi dal campo di applicazione della normativa di settore) ai fini del raggiungimento dell'obbligo di riduzione delle emissioni di gas serra prodotte durante il ciclo di vita dei carburanti e dell'elettricità fornita;
- l'introduzione di un tetto massimo al contributo dei biocarburanti prodotti a partire da materie prime in competizione con il mondo alimentare, ai fini dell'obiettivo di riduzione dei consumi da fonti rinnovabili nel settore dei trasporti;
- l'introduzione di un sotto obiettivo per i biocarburanti avanzati, definiti come quelli provenienti da materie prime riportate in un elenco specifico;
- una revisione delle premialità previste ai fini del raggiungimento dell'obiettivo al 2020 con previsione, nel caso di biocarburanti che godono di premialità, di rendere più rigoroso il sistema di tracciabilità attualmente vigente;
- l'incentivazione dell'utilizzo di biocarburanti maggiormente sostenibili e derivanti da materie non in competizione con il settore alimentare;

- il rafforzamento delle procedure di tracciabilità dei biocarburanti lungo tutta la catena di produzione, al fine di garantire assicurare la tutela dell'ambiente;
- l'ulteriore disciplina della metodologia di calcolo da applicare ai fini del raggiungimento dell'obbligo di riduzione dei gas serra per i fornitori al 2020, al fine di rendere più attendibile tale valore.

C) Descrizione degli indicatori che consentiranno di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi indicati e di monitorare l'attuazione dell'intervento nell'ambito della VIR

Gli indicatori che permetteranno di verificare il raggiungimento degli obiettivi prefissati dal presente intervento regolatorio sono:

- il numero di soggetti obbligati che raggiungeranno l'obiettivo di riduzione di cui all'art. 7-bis del decreto legislativo n. 66/2005;
- il raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 28/2011;
- la quantità e la tipologia di biocarburanti, di carburanti e di energia elettrica immessi in consumo.

D) Indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell'intervento legislativo

I destinatari principali dell'intervento regolatorio sono:

- i soggetti appartenenti all'intera filiera di produzione dei biocarburanti;
- i fornitori di carburanti e di elettricità utilizzata nei veicoli stradali;
- il Gestore dei Servizi Energetici (GSE);
- il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
- l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA);
- il Ministero dello sviluppo economico.
- il Comitato tecnico consultivo biocarburanti, composto da MATTM, MISE, MIPAAF, MEF e GSE.

SEZIONE 2 – LE PROCEDURE DI CONSULTAZIONE

Al fine di definire e condividere l'intervento regolatorio sono state coinvolte nella fase della sua stesura le principali associazioni di categoria del settore :

ASSITOL

ASSOCOSTIERI

ASSOBIODIESEL

ASSOEBIOS

UNIONE PETROLIFERA

FEDERCHIMICA

ASSOPETROLI

ASSOGASLIQUIDI

ASSOELETRICA-ENEL

Inoltre, sono stati coinvolti anche gli organismi di certificazione operanti nell'ambito del Sistema nazionale di certificazione (Icim; Bureau veritas; Rina; Sgs e Csqa).

All'esito delle consultazioni sono state accolte le seguenti proposte:

- la nuova definizione di fornitore di cui all'articolo 2 (Asso elettrica);
- la previsione di un decreto del MATTM, di concerto con il MISE, per definire come quantificare i quantitativi di elettricità immessi e le relative emissioni di gas serra di cui all'articolo 4 (Asso elettrica);
- la previsione di una norma transitoria di cui all'articolo 16, comma 5, che consente ai soggetti obbligati di continuare ad avvalersi, per l'anno 2018, delle disposizioni previste al comma 5-ter dell'articolo 33 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n.28 , per l'adempimento del proprio obbligo annuale complessivo di immissione in consumo di biocarburanti nella misura massima del 50%. (Assitol e Unione petrolifera).

Al fine sempre di definire e condividere l'intervento regolatorio è stato acquisito il parere dei Ministeri dello sviluppo economico, del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero della giustizia, del Ministero della salute, del GSE e di ISPRA.

SEZIONE 3 - VALUTAZIONE DELL'OPZIONE DI NON INTERVENTO ("Opzione zero")

L'opzione di non intervento non è percorribile in considerazione dell'obbligo di recepire nel diritto interno le norme europee, pena l'apertura di una procedura d'infrazione.

SEZIONE 4 - VALUTAZIONE DELLE OPZIONI ALTERNATIVE DI INTERVENTO REGOLATORIO

La legge di delegazione 12 agosto 2016, n.170, ha previsto specifici criteri di delega per l'attuazione della direttiva 2015/1513/UE, mentre per la direttiva 2015/652/UE ha rinviato ai criteri generali di delega previsti agli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

Non sono state valutate opzioni alternative percorribili in quanto l'intervento regolatorio, nel dare attuazione alle due direttive, si innesta su un quadro normativo nazionale organico già ben definito, introducendo modifiche e/o integrazioni allo stesso.

Inoltre, gli specifici criteri di delega definiti per l'attuazione della direttiva 2015/1513/UE hanno vincolato il Governo con riferimento alle disposizioni che lasciano vincoli discrezionali agli Stati membri (conteggio dei biocarburanti ad uso aviazione ai fini del raggiungimento degli obblighi di cui all'articolo 7-bis del decreto n.66 del 2005).

SEZIONE 5 - GIUSTIFICAZIONE DELL'OPZIONE REGOLATORIA, PROPOSTA E VALUTAZIONI DEGLI ONERI AMMINISTRATIVI E DELL'IMPATTO SULLE PMI

A) Svantaggi e vantaggi dell'opzione prescelta

L'intervento regolatorio all'esame consentirà di:

- migliorare la tracciabilità delle materie e dei prodotti nell'intera filiera di produzione dei biocarburanti utilizzati nell'ambito del sistema nazionale. Questa disposizione garantirà un maggiore controllo sulla filiera al fine di ridurre i casi di comportamenti fraudolenti, in cui vengono immessi in consumo come sostenibili biocarburanti che non in realtà non presentano tali caratteristiche;
- rendere più attendibile la metodologia di calcolo da applicare ai fini del raggiungimento dell'obbligo di riduzione dei gas serra per i fornitori al 2020, garantendo una maggiore affidabilità dei risultati raggiunti in termini ambientali;

- incentivare il passaggio dall'utilizzo dei biocarburanti di prima generazione a quelli di seconda generazione, tramite introduzione, nella direttiva 2015/1513, di un tetto massimo all'utilizzo di biocarburanti di I generazione. I biocarburanti di II generazione, infatti, presentano risparmi in termini di emissione di gas serra più alti rispetto a quelli di prima generazione e sono prodotti da materie prime che non sono in competizione con il mondo alimentare. Questa misura comporterà, quindi, una riduzione complessiva delle emissioni di gas serra riconducibili al settore dei trasporti.

B) Individuazione e stima degli effetti dell'opzione prescelta sulle micro, piccole e medie imprese

L'intervento regolatorio non determina effetti negativi sulle micro, piccole e medie imprese. Al contrario, introduce misure che favoriscono le stesse imprese.

In particolare, l'articolo 4, che disciplina i metodi di calcolo dell'intensità dei gas ad effetto serra, prevede che le piccole e medie imprese (PMI) utilizzino un metodo di calcolo semplificato.

Inoltre, l'articolo 9, relativo al regime sanzionatorio, prevede sanzioni ridotte per le PMI.

C) Indicazione e stima degli obblighi informativi e dei relativi costi amministrativi, introdotti o eliminati a carico di cittadini e imprese.

L'intervento regolatorio prevede i seguenti nuovi obblighi informativi:

Obbligo informativo			
Introduce l'obbligo anche per i fornitori di energia elettrica utilizzata per i veicoli stradali di trasmettere annualmente una relazione sui quantitativi forniti e sulle relative emissioni dei gas ad effetto serra, ai sensi dell'articolo 7-bis, comma 2, del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66 (art. 4, comma 1, lett. a), in attuazione dell'articolo 3, paragrafo 1, e dell'allegato I della direttiva 2015/652/UE)			
Rivolto a:			
Fornitori di energia elettrica utilizzata per i veicoli stradali			
Effetto del provvedimento: <u>INTRODUZIONE</u>			
Costo medio:			
Attività / Spese Vive	Attività Standard corrispondente	Onerosità (B/M/A)	Costo (€)
Iscrizione al portale del GSE ed invio annuale dati		M	100
Attività di monitoraggio e stima della quantità di energia elettrica fornita al settore dei		M	410

trasporti stradali			
Totale			510

Popolazione: individuabile dopo un anno di applicazione dell'intervento regolatoio
Frequenza: annuale

Il costo degli obblighi informativi introdotti potrà essere valutato ad **un anno di applicazione dell'intervento regolatorio.**

Obbligo informativo

Obbligo in capo ai fornitori di carburanti, di trasmettere nuovi ulteriori dati (art. 3, comma 2-ter. e art.4, comma 1, lett. b), in attuazione dell'articolo 3, paragrafo 1, e dell'allegato I della direttiva 2015/652/UE e articolo 1, paragrafo 2, lett. d), punto 7, della direttiva 2015/1513/UE)

Rivolto a:
Fornitori di carburanti

Effetto del provvedimento: INTRODUZIONE

Costo medio:

Attività / Spese Vive	Attività Standard corrispondente	Onerosità (B/M/A)	Costo (€)
Reperimento delle informazioni aggiuntive richieste		B	140
Totale			140

Popolazione: circa 100 fornitori di carburanti
Frequenza: annuale

Il costo degli obblighi informativi introdotti è pari a circa 14.000 euro

D) Condizioni e fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio

Non esistono condizioni o fattori che possano incidere sull'immediata attuazione del nuovo intervento regolatorio. Difatti, dall'attuazione dalla sua applicazione non scaturiranno nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

SEZIONE 6 - INCIDENZA SUL CORRETTO FUNZIONAMENTO CONCORRENZIALE DEL MERCATO E SULLA COMPETITIVITA' DEL PAESE

L'intervento regolatorio è ritenuto conforme alle regole della concorrenza del mercato e non avrà ricadute sulla competitività del Paese.

SEZIONE 7 - MODALITA' ATTUATIVE DELL'INTERVENTO REGOLATORIO

A) Soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio proposto

I soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio proposto sono:

- il Ministero dell'ambiente in relazione al rispetto degli obblighi di cui all'art. 7-bis, comma 1 e 2 del decreto legislativo 66/2005;
- Il Ministero dello sviluppo economico in relazione al rispetto degli obblighi di cui all'art. 3 del decreto legislativo D 28/2011;
- il Comitato tecnico consultivo biocarburanti, composto da MATTM, MISE, MIPAAFF, MEF e GSE in relazione alle attività di controllo, ai sensi dell'articolo 33, comma 5-*sexies*, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28;
- il GSE in quanto soggetto responsabile:
 - della banca dati nazionale relativa ai biocarburanti;
 - dell'invio al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare dei dati di cui all'allegato V-*quinquies* relativi agli obblighi di riduzione delle emissioni di cui all'articolo 7-*bis*.

B) Eventuali azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento

Il provvedimento sarà pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

C) Strumenti per il controllo ed il monitoraggio dell'intervento regolatorio

Un costante monitoraggio dell'applicazione delle disposizioni introdotte dal presente intervento regolatorio sarà assicurato attraverso l'accesso al portale del GSE responsabile della banca dati nazionale dei biocarburanti.

D) I meccanismi eventualmente previsti per la revisione dell'intervento regolatorio

Secondo quanto stabilito all'articolo 31, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n.234, entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente intervento regolatorio, potranno essere adottate misure integrative e correttive dello stesso intervento regolatorio.

E) Aspetti prioritari da monitorare in fase di attuazione dell'intervento regolatorio e da considerare ai fini della V.I.R.

Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare curerà l'elaborazione della verifica di impatto avvalendosi dei dati forniti dai soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio.

In particolare, saranno specifico oggetto di valutazione ai fini della VIR:

- il numero di soggetti obbligati che raggiungeranno l'obiettivo di riduzione di cui all'art. 7 bis del decreto legislativo 66/2005;
- il raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 3 del decreto legislativo 28/2011;
- la quantità e la tipologia di biocarburanti, di carburanti e di energia elettrica immessi in consumo.

SEZIONE 8 – RISPETTO DEI LIVELLI MINIMI DI REGOLAZIONE EUROPEA

L'intervento regolatorio in esame non introduce livelli di regolazione superiori a quelli minimi imposti dalla direttiva.

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

Amministrazione proponente: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

Titolo: Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2015/652/UE del Consiglio del 20 aprile 2015 che stabilisce i metodi di calcolo e gli obblighi di comunicazione ai sensi della direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel e della direttiva (UE) 2015/1513 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 settembre 2015 "che modifica la direttiva 98/70/CE, relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel, e la direttiva 2009/28/CE, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili.

PARTE I. Aspetti tecnico-normativi di diritto interno

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.

Lo schema di decreto legislativo all'esame è stato predisposto ai sensi dell'articolo 1 e dell'articolo 16 della legge 12 agosto 2016, n. 170 - Legge di delegazione europea 2015, al fine di attuare:

- la direttiva (UE) 2015/652, che definisce i metodi di calcolo e gli obblighi di comunicazione previsti dalla direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel;
- la direttiva (UE) 2015/1513, che modifica la direttiva 98/70/CE, relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel e la direttiva 2009/28/CE, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili.

La direttiva (UE) 2015/652 reca disposizioni specifiche che integrano la direttiva 98/70/CE, con particolare riferimento alle modalità di calcolo delle emissioni di gas serra da parte dei fornitori di carburanti e di elettricità utilizzata nei veicoli stradali, ai fini del rispetto degli obblighi annuali di comunicazione, nonché dell'obbligo di riduzione, entro il 2020, delle emissioni gas serra prodotte durante il ciclo di vita dei carburanti e dell'elettricità fornita.

La direttiva disciplina, inoltre, le modalità di comunicazione dei dati da parte dei fornitori agli Stati e da parte degli Stati alla Commissione Europea.

La direttiva 2003/17/CE, che modifica la direttiva 98/70, è stata trasposta nel nostro ordinamento con il decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, come modificato dal decreto legislativo 31 marzo 2011, n. 55.

Il provvedimento all'esame integra e modifica le disposizioni del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, come modificato dal decreto legislativo 31 marzo 2011, n. 55, con il quale è stata data attuazione alla direttiva 2003/17/CE relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel.

La direttiva (UE) 2015/1513 modifica, invece, la direttiva 98/70/CE e la direttiva 2009/28/CE.

Alcune disposizioni, come la rivisitazione delle soglie minime di risparmio di emissioni gas serra quale parametro per dimostrare la sostenibilità dei biocarburanti e dei bioliquidi, sono inserite in entrambi i testi. Altre parti, invece, riguardano le due singole direttive.

Tra le più importanti modifiche apportate alla direttiva 98/70/CE vi sono:

- la previsione di ulteriori precisazioni con riferimento agli obblighi di comunicazione da parte dei fornitori di carburanti agli Stati membri;
- la previsione della possibilità di conteggiare i biocarburanti ad uso aviazione (finora esclusi dal campo di applicazione della normativa di settore) ai fini del raggiungimento dell'obbligo di riduzione delle emissioni di gas serra prodotte durante il ciclo di vita dei carburanti e dell'elettricità fornita;

Tra le principali modifiche apportate alla direttiva 2009/28/CE vi sono:

- l'introduzione di un tetto massimo al contributo dei biocarburanti prodotti a partire da materie prime in competizione con il mondo alimentare ai fini dell'obiettivo di riduzione dei consumi da fonti rinnovabili nel settore dei trasporti;
- l'introduzione di un sotto obiettivo per i biocarburanti avanzati, definiti come quelli provenienti da materie prime riportate in un elenco specifico;
- una revisione delle premialità previste ai fini del raggiungimento dell'obiettivo al 2020 con previsione, nel caso di biocarburanti che godono di premialità, di rendere più rigoroso il sistema di tracciabilità attualmente vigente.

La direttiva 2009/28/CE è stata trasposta nel nostro ordinamento con il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.

Il decreto elaborato è articolato in due titoli, contenenti, rispettivamente, le modifiche al decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, e quelle al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

La direttiva (UE) 2015/652 reca disposizioni specifiche che integrano la direttiva 98/70/CE, con particolare riferimento alle modalità di calcolo delle emissioni di gas serra da parte dei fornitori di carburanti e di elettricità utilizzata nei veicoli stradali, ai fini del rispetto degli obblighi annuali di comunicazione, nonché dell'obbligo di riduzione, entro il 2020, delle emissioni gas serra prodotte durante il ciclo di vita dei carburanti e dell'elettricità fornita

La direttiva 98/70/CE è stata modificata dalle direttive 2000/71/CE, 2003/17/CE e 2009/30/CE.

La direttiva 2003/17/CE è stata trasposta nel nostro ordinamento con il decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, come modificato dal decreto legislativo 31 marzo 2011, n. 55.

La direttiva (UE) 2015/1513 modifica, invece, la direttiva 98/70/CE e la direttiva 2009/28/CE.

La direttiva 2009/28/CE è stata trasposta nel nostro ordinamento con il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.

Lo schema di decreto legislativo in esame, redatto secondo la tecnica della novella legislativa, introduce, pertanto, modifiche alla disciplina recata dal citato decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, come modificato dal decreto legislativo 31 marzo 2011, n. 55, nonché dal decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.

Il decreto all'esame è articolato in due titoli, contenenti, rispettivamente, le modifiche al decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, e quelle al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.

Lo schema di decreto in esame prevede l'abrogazione espressa dei commi 4, 5-bis, 5-quater e 7 dell'articolo 33 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, nonché del comma 5-ter dello stesso articolo 33 a partire dal 31 dicembre 2017.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.

Non si rilevano profili di incompatibilità con i principi costituzionali.

5) Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

Non si rilevano profili di incompatibilità con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie ed a statuto speciale, nonché degli enti locali. La disciplina recata dal presente decreto legislativo attiene, infatti, alla

materia ambientale, che, ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettera s), della Costituzione, è riservata alla potestà legislativa esclusiva dello Stato e non incide, pertanto, sulle competenze delle regioni ordinarie ed a statuto speciale, nonché degli enti locali.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

Non si rilevano profili di incompatibilità con i principi di sussidiarietà, di differenziazione e di adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione. Il provvedimento all'esame è coerente con i principi della delega legislativa.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

Non sono previste rilegificazioni di norme delegificate.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.

Non risultano progetti di legge sulla disciplina specifica all'esame del Parlamento.

9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

Non si rilevano profili giurisprudenziali incidenti sulla delega legislativa da attuare.

PARTE II. Contesto normativo comunitario e internazionale

1) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.

Il provvedimento legislativo in esame dà attuazione a due direttive europee e non presenta profili di incompatibilità con l'ordinamento europeo.

2) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano pendenti procedure d'infrazione in materia.

3) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

Il provvedimento proposto non presenta profili di incompatibilità con gli obblighi internazionali.

4) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.

Non sono pendenti giudizi innanzi alla Corte di Giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.

5) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto

Non sono pendenti giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

6) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.

Ad oggi non risulta che altri Stati membri dell'Unione europea abbiano già provveduto a recepire le direttive in questione.

PARTE III. Elementi di qualità sistematica e redazionale del testo

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

Sono state trasposte integralmente tutte le definizioni previste all'articolo 2 della direttiva (UE) 2015/652 e dell'articolo 1, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2015/1513.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.

La correttezza dei riferimenti presenti è stata verificata.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti

Per l'attuazione nell'ordinamento interno delle disposizioni della direttiva si è fatto ricorso alla tecnica della novella legislativa.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

Il provvedimento all'esame prevede l'abrogazione espressa dei commi 4, 5-bis, 5-quater e 7 dell'articolo 33 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, nonché del comma 5-ter dello stesso articolo 33 a partire dal 31 dicembre 2017.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente

Il provvedimento in esame non contiene disposizioni aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

Non risultano altre deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.

Il provvedimento all'esame rinvia a due successivi atti attuativi. In particolare, all'articolo 4, comma 1, lettere f) e g), sono previsti due decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di

concerto con il Ministro dello sviluppo economico, volti, rispettivamente, a definire disposizioni per il conteggio di biocarburanti ad uso aviazione ai fini del raggiungimento dell'obiettivo di riduzione di cui al comma 1, nonché disposizioni ai fini del calcolo dell'elettricità fornita in termini quantitativi e dell'intensità delle emissioni di gas a effetto serra.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi

Per valutare l'efficacia dell'attuazione dell'intervento in oggetto sul raggiungimento degli obiettivi di riduzione delle emissioni dei gas ad effetto serra, si segnala che:

- per quanto riguarda gli emendamenti relativi al decreto legislativo 21 marzo 2005, n.66, i fornitori di carburanti dovranno stimare i quantitativi di carburanti e di elettricità forniti, con le relative intensità di emissioni di gas serra, secondo le formule stabilite nel medesimo decreto; non è prevista la necessità di commissionare l'istituto nazionale di statistica in merito;

- per quanto riguarda gli emendamenti al decreto legislativo 3 marzo 2011, n.28, le statistiche in merito al raggiungimento degli obiettivi sono elaborate dal GSE, che è membro del sistema statistico nazionale ed è responsabile delle statistiche energetiche da fonti rinnovabili, comprese quelle sui biocarburanti.

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2015/652/UE DEL CONSIGLIO DEL 20 APRILE 2015 CHE STABILISCE I METODI DI CALCOLO E GLI OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE AI SENSI DELLA DIRETTIVA 98/70/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO RELATIVA ALLA QUALITÀ DELLA BENZINA E DEL COMBUSTIBILE DIESEL E DELLA DIRETTIVA (UE) 2015/1513 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 9 SETTEMBRE 2015 “CHE MODIFICA LA DIRETTIVA 98/70/CE, RELATIVA ALLA QUALITÀ DELLA BENZINA E DEL COMBUSTIBILE DIESEL, E LA DIRETTIVA 2009/28/CE, SULLA PROMOZIONE DELL’USO DELL’ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI”.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la direttiva (UE) n. 2015/1513 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015 che modifica la direttiva 98/70/CE, relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel, e la direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili;

Vista la direttiva (UE) n. 2015/652 del Consiglio del 20 aprile 2015 che stabilisce i metodi di calcolo e gli obblighi di comunicazione ai sensi della direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel;

Vista la direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 ottobre 1998 relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel e recante modificazione della direttiva 93/12/CEE del Consiglio;

Vista la direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, e le sue successive modifiche;

Visto il Regolamento (CE) n. 401/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 sull’Agenzia europea dell’ambiente e la rete europea d’informazione e di osservazione in materia ambientale;

Vista la Decisione della Commissione del 10 giugno 2010 relativa alle linee direttrici per il calcolo degli stock di carbonio nel suolo ai fini dell’allegato V della direttiva 2009/28/CE;

Vista la Comunicazione della Commissione 160/01 del 2010 sui sistemi volontari e i valori standard da utilizzare nel regime UE di sostenibilità per i biocarburanti e i bioliquidi;

Visto il Regolamento (UE) 1307/2014 della Commissione dell’8 dicembre 2014 relativo alla definizione dei criteri e dei limiti geografici dei terreni erbosi ad elevata biodiversità ai fini dell’articolo 7 ter, paragrafo 3, lettera c), della direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel e ai fini dell’articolo 17, paragrafo 3, lettera c), della direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili;

Visto il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, recante testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi;

Visto il decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, recante “Attuazione della direttiva 2003/17/CE relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel”;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, concernente norme in materia ambientale e, in particolare, l’articolo 182-bis;

Visto il decreto legislativo 3 marzo 2011 n. 28, recante “Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione



delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE” e, in particolare, l’articolo 33, commi 5-sexies e 5-septies; recante “Disposizioni in materia di biocarburanti”;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 2011, n. 55, recante “Attuazione della direttiva 2009/30/CE, che modifica la direttiva 98/70/CE, per quanto riguarda le specifiche relative a benzina, combustibile diesel e gasolio, nonché l’introduzione di un meccanismo inteso a controllare e ridurre le emissioni di gas a effetto serra, modifica la direttiva 1999/32/CE per quanto concerne le specifiche relative al combustibile utilizzato dalle navi adibite alla navigazione interna e abroga la direttiva 93/12/CEE”;

Vista la legge 12 agosto 2016, n. 170 recante “Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione europea - Legge di-delegazione europea 2015”, e, in particolare, l’articolo 1 e l’articolo 16, recante delega al recepimento della direttiva 2015/1513, nonché il combinato disposto tra l’articolo 1 e l’allegato B recante delega al recepimento della direttiva 2015/652;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, e successive modificazioni, recante “Norme generali sulla partecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione europea”, e, in particolare, gli articoli 31 e 32 recanti le procedure per l’esercizio delle deleghe e i principi e criteri direttivi per il recepimento;

Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale;

Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del

Acquisito il parere della Conferenza unificata, di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del.....;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro della salute, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, il Ministro della giustizia, il Ministro dell’economia e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

TITOLO I

MODIFICHE AL DECRETO LEGISLATIVO 21 MARZO 2005, N. 66, IN ATTUAZIONE DELLE DIRETTIVE 2015/652/UE e 2015/1513/UE

Articolo 1

(Modifiche all’articolo 1 del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, in attuazione dell’articolo 1 della direttiva (UE) 2015/652)

1. All’articolo 1 del decreto legislativo 21 marzo 2005, n.66, sono apportate le seguenti modificazioni:



- a) al comma 1, dopo le parole “forestali” sono aggiunte le seguenti: “e, quando non sono in mare,”;
- b) al comma 1, lettera b), le parole “di cui alla lettera a)” sono sostituite dalle seguenti: “e dell’elettricità fornita ai fini dell’utilizzo nei veicoli stradali”;
- c) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente :

“1-bis. Il presente decreto stabilisce, in aggiunta a quanto previsto al comma 1, i metodi di calcolo e gli obblighi di comunicazione ai sensi della direttiva 98/70/CE relativa alla qualità dei combustibili, a uso dei fornitori, oltre che per i combustibili di cui al comma 1, anche per l’elettricità usata nei veicoli stradali.”

Articolo 2

(Modifiche all’articolo 2 del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, in attuazione dell’articolo 2 della direttiva (UE) 2015/652 e dell’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2015/1513)

1. All’articolo 2, del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, lettera i-*quinqüies*), dopo le parole “forestali” sono aggiunte le seguenti: “e, quando non sono in mare,”
- b) al comma 1, la lettera i-*sexies*) è sostituita con: “i-*sexies*) fornitore: il soggetto obbligato al pagamento dell’accisa ai sensi del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.504, sui prodotti e per gli impieghi oggetto del presente decreto legislativo”;
- c) al comma 1, dopo la lettera i-*terdecies*) sono aggiunte le seguenti:

i-terdecies.1) “carburanti per autotrazione rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica”: i carburanti liquidi o gassosi, diversi dai biocarburanti, il cui contenuto energetico proviene da fonti energetiche rinnovabili diverse dalla biomassa e che sono utilizzati nei trasporti;

i-terdecies.2) “colture amidacee”: colture comprendenti principalmente cereali (indipendentemente dal fatto che siano utilizzati solo i semi ovvero sia utilizzata l'intera pianta, come nel caso del mais verde), tuberi e radici (come patate, topinambur, patate dolci, manioca e ignami) e colture di bulbo-tuberi (quali la colocasia e la xantosoma);

i-terdecies.3) “biocarburanti a basso rischio di cambiamento indiretto di destinazione dei terreni”: biocarburanti le cui materie prime sono state prodotte nell'ambito di sistemi che riducono la delocalizzazione della produzione a scopi diversi dalla fabbricazione di biocarburanti e che sono stati prodotti conformemente ai criteri di sostenibilità per biocarburanti di cui all'articolo 7-*ter*;

i-terdecies.4) “residuo della lavorazione”: sostanza diversa dal prodotto o dai prodotti finali cui mira direttamente il processo di produzione; non costituisce l'obiettivo primario del processo di produzione, il quale non è stato deliberatamente modificato per ottenerlo;

i-terdecies.5) “residui dell'agricoltura, dell'acquacoltura, della pesca e della silvicoltura”: residui generati direttamente dall'agricoltura, dall'acquacoltura, dalla pesca e dalla silvicoltura; non comprendono i residui delle industrie connesse o della lavorazione”;

i-terdecies.6) “impianto operativo”: “impianto in cui ha luogo la produzione fisica dei biocarburanti”.

- d) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:



“1-bis. Ai fini del metodo di calcolo e della comunicazione si applicano inoltre le seguenti definizioni:

- a) “emissioni a monte o di *upstream*”: le emissioni di gas a effetto serra che si verificano prima che le materie prime entrino in una raffineria o in un impianto di trasformazione dove viene prodotto il combustibile di cui all'allegato V-ter;
- b) “bitumi naturali”: materia prima da raffinare di qualsiasi origine che soddisfi tutti i seguenti requisiti:
 - 1) gravità API (American Petroleum Institute) di 10 gradi o inferiore quando situata in un giacimento presso il luogo di estrazione definita conformemente al metodo di prova dell'American Society for Testing and Materials (ASTM) D287;
 - 2) viscosità media annua alla temperatura del giacimento maggiore di quella calcolata dall'equazione: Viscosità (centipoise) = $518,98e - 0,038T$, dove T è la temperatura in gradi Celsius;
 - 3) rientri nella definizione di sabbie bituminose con il codice della nomenclatura combinata (NC) 2714 come indicato nel regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio;
 - 4) la mobilizzazione della fonte di materia prima è realizzata mediante estrazione mineraria o drenaggio a gravità con potenziamento termico dove l'energia termica deriva principalmente da fonti diverse dalla fonte di materia prima stessa;
- c) “scisti bituminosi”: qualsiasi fonte di materia prima per raffineria situata in una formazione rocciosa contenente kerosene solido e rientrante nella definizione di scisti bituminosi con il codice NC 2714 indicato nel regolamento (CEE) n. 2658/87. La mobilizzazione della fonte di materia prima è realizzata mediante estrazione mineraria o drenaggio a gravità con potenziamento termico;
- d) “valore di riferimento per i carburanti”: un valore di riferimento per i carburanti basato sul ciclo di vita delle emissioni di gas a effetto serra per unità di energia dei combustibili nel 2010;
- e) “petrolio greggio convenzionale”: petrolio greggio convenzionale»: qualsiasi fonte di materia prima per raffineria provvista di gravità API superiore a 10 gradi quando situata in una formazione reservoir presso il suo luogo di origine, misurata secondo il metodo di prova ASTM D287 e non rientrante nella definizione corrispondente al codice NC 2714 indicato nel regolamento (CEE) n. 2658/87.”
- f) “micro, piccole e medie imprese (PMI)”: quelle definite dall'allegato I del Regolamento (UE) n. 651/2014.

Articolo 3

(Modifiche all'articolo 7 del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, in attuazione dell'articolo 5 della direttiva (UE) 2015/652, dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera d), punto 7, della direttiva (UE) 2015/1513 e dell'articolo 1, paragrafo 7, lettera b), della direttiva (UE) 2015/1513)

1. All'articolo 7 del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

“2. Entro il 31 agosto di ogni anno, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare trasmette alla Commissione europea, nel formato previsto dalle pertinenti norme tecniche europee, i dati relativi alla qualità ed alla quantità di benzina e di combustibile diesel in distribuzione



nell'anno civile precedente, sulla base di una relazione elaborata dall'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (di seguito ISPRA). Tale relazione, da trasmettere al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare entro il 30 giugno di ogni anno, è elaborata sulla base dei seguenti dati:

- a) i dati relativi agli accertamenti svolti sulle caratteristiche della benzina e del combustibile diesel in distribuzione nell'anno precedente, comunicati dagli Uffici dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli ai sensi del decreto del Ministro dell'ambiente 3 febbraio 2005 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.70 del 23 marzo 2005;
- b) i dati relativi alle caratteristiche della benzina e del combustibile diesel in distribuzione nell'anno precedente comunicati entro il 30 maggio di ciascun anno, tramite le associazioni di categoria, dai gestori dei depositi fiscali che importano benzina e combustibile diesel da Paesi terzi o li ricevono da Paesi dell'Unione europea e dai gestori degli impianti di produzione di tali combustibili; i dati sono ottenuti, anche attraverso il supporto dell'ente di unificazione tecnica di settore, sulla base di un monitoraggio effettuato tenendo conto della normativa adottata dal Comitato Europeo di Normazione (di seguito CEN) e sono comunicati utilizzando i formati e le procedure indicati sul sito internet del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
- c) i dati sui volumi di benzina e di combustibile diesel in distribuzione nell'anno precedente, con le prescritte suddivisioni, comunicati dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi del decreto del Ministro dell'ambiente 3 febbraio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.70 del 23 marzo 2005; i dati sono contestualmente comunicati anche al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, utilizzando i formati e le procedure indicati sul sito internet di tale Ministero.”

b) dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:

“2-bis. A partire dal 2018, entro il termine di presentazione dei dati di cui al comma 2, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare trasmette alla Commissione europea anche i dati di cui all'allegato V-bis.3 relativamente agli obblighi di riduzione delle emissioni di cui all'articolo 7-bis, sulla base di una relazione elaborata dal Gestore dei Servizi Energetici (di seguito GSE) e trasmessa entro il 30 maggio di ogni anno. I dati di tale relazione sono trasmessi utilizzando il modello dell'allegato IV della direttiva (UE) 2015/652, secondo lo standard elaborato dall'Agenzia Europea dell'Ambiente (di seguito AEA) mediante trasferimento dati elettronico al registro centralizzato dei dati (Central Data Repository) gestito dall'AEA, e utilizzando gli strumenti della rete ReportNet dell'Agenzia messi a disposizione ai sensi del Regolamento (CE) n. 401/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per la presentazione dei dati. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare notifica alla Commissione europea la data di trasmissione e il nome del personale coinvolto nelle attività di comunicazione.

2-ter. Costituisce parte integrante della relazione di cui al comma 2-bis, una relazione sulle filiere di produzione di biocarburanti, sui volumi dei biocarburanti prodotti a partire dalle materie prime categorizzate nell'allegato V-bis, parte A e sulle emissioni di gas a effetto serra prodotte durante il ciclo di vita per unità di energia, inclusi i valori medi provvisori delle emissioni stimate prodotte dai biocarburanti associate al cambiamento indiretto della destinazione dei terreni di cui all'allegato V-bis, parte E-bis. Il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare trasmette tali dati alla Commissione europea.”

Articolo 4



(Modifiche all'articolo 7-bis del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, in attuazione degli articoli 3 e 4 della direttiva (UE) 2015/652 e dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera a) e lettera c) della direttiva (UE) 2015/1513)

1. All'articolo 7-bis, del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 le parole “nel caso di cui al comma 9, dell'energia” sono sostituite dalle seguenti: “dell'elettricità” e le parole da “stabilito ai sensi dell'articolo 7-bis” fino alla fine sono sostituite dalle seguenti: “per i carburanti stabilito nell'allegato V-bis.2.”;

b) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: “1-bis. Ai fini della quantificazione dell'intensità delle emissioni di gas ad effetto serra per unità di energia prodotte durante il ciclo di vita dovute ai carburanti e all'elettricità, i fornitori utilizzano il metodo di calcolo di cui all'allegato V-bis.1. I fornitori che sono PMI utilizzano il metodo di calcolo semplificato di cui all'allegato V-bis.1”;

c) al comma 2 le parole “dell'ISPRA” sono sostituite dalle seguenti: “del GSE” e al primo periodo e alla lettera a) la parola “energia” è sostituita dalla seguente: “elettricità”;

d) il comma 3 è sostituito dal seguente: “3. La relazione di cui al comma 2 è redatta utilizzando le definizioni e il metodo di calcolo di cui all'allegato V-bis.1.”;

e) il comma 4 è sostituito dal seguente: “4. La relazione di cui al comma 2 è redatta utilizzando il formato di cui all'allegato IV della direttiva (UE) 2015/652 secondo lo standard elaborato dall'AEA. Il formato e le modalità di trasmissione della relazione sono pubblicate sul sito del GSE”;

f) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente: “5-bis. A partire dal 1° gennaio 2018, il fornitore che immette al consumo biocarburanti anche in miscele utilizzati nel settore dell'aviazione può conteggiare i biocarburanti ai fini del raggiungimento dell'obiettivo di riduzione di cui al comma 1, solo ove per gli stessi sia stato accertato, ai sensi dell'articolo 7-quater, il rispetto dei criteri di sostenibilità di cui all'articolo 7-ter, commi da 2 a 5, e degli obblighi di informazione di cui all'articolo 7-quater, comma 5. Con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, adottato di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, sono definite disposizioni per il conteggio di biocarburanti ad uso aviazione ai fini del raggiungimento dell'obiettivo di riduzione di cui al comma 1”;

g) al comma 6 le parole da “e dell'energia sono” fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: “e dell'elettricità sono calcolate conformemente alla metodologia stabilita nell'allegato V-bis.1. Con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, adottato di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, sono definite disposizioni ai fini del calcolo dell'elettricità fornita in termini quantitativi e dell'intensità delle emissioni di gas a effetto serra.”;

h) il comma 9 è soppresso;

i) al comma 10 le parole “di cui ai commi 1, 2 e 11” sono sostituite dalle seguenti: “di cui al comma 1” e le parole: “7-bis , paragrafo 5, lettera c)” sono sostituite dalle seguenti: “7-bis , paragrafo 5”;

l) al comma 12 le parole “L'ISPRA” sono sostituite dalle seguenti: “Il GSE redige e”, dopo le parole “Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare” sono inserite le seguenti: “e, per conoscenza, ad ISPRA”, e, in fine, è aggiunto il seguente periodo: “Il GSE provvede ad assicurare al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare l'accesso alle informazioni contenute nella banca dati relativa ai biocarburanti al fine di garantire ulteriori approfondimenti.”

Articolo 5



(Modifiche all'articolo 7-ter del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, in attuazione dell'articolo 1, paragrafo 3), della direttiva (UE) 2015/1513)

1. All'articolo 7-ter, del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dai seguenti:

“2. L'uso dei biocarburanti assicura un risparmio di emissioni di gas a effetto serra pari almeno al:

- a) 60 % per i biocarburanti prodotti negli impianti operativi a partire dal 5 ottobre 2015;
- b) 35 % fino al 31 dicembre 2017 e ad almeno il 50 % a partire dal 1° gennaio 2018, per gli impianti operativi al 5 ottobre 2015 o in precedenza.

2-bis. Il risparmio delle emissioni di gas a effetto serra derivanti dall'uso di biocarburanti è calcolato in conformità all'articolo 7-quinquies.”;

b) al comma 3, lettera e), le parole “dell'articolo 7-ter, paragrafo 3, secondo comma, della direttiva 98/70/CE, introdotto dall'articolo 1 della direttiva 2009/30/CE” sono sostituite dalle seguenti: “del Regolamento (UE) n. 1307/2014”.

Articolo 6

(Modifiche all'articolo 7-quater del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, in attuazione dell'articolo 2, paragrafo 2), lettera d), della direttiva (UE) 2015/1513)

1. All'articolo 7-quater del decreto legislativo 21 marzo 2005, n.66, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla fine del comma 4, lettera b) sono inserite le seguenti parole: “che può assumere qualsiasi forma in cui le partite siano normalmente a contatto. Il volume della miscela dovrà essere adeguato attraverso fattori di conversione opportuni quando sono interessate una fase della lavorazione o delle perdite.”;

b) al comma 4, dopo la lettera c), è aggiunta la seguente: “c-bis) avvenga all'interno di un unico luogo geografico precisamente delimitato, come un serbatoio, un sito o un impianto logistico o di trattamento, la cui responsabilità o gestione sia riferibile ad un unico soggetto.”;

c) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

“4-bis. Il bilancio di massa di cui al comma 4, nel caso in cui non si verifichi la miscelazione fisica tra due o più partite, è ammissibile purché le partite in questione siano miscelabili da un punto di vista chimico-fisico. Nel processo di produzione del biocarburante che matura il riconoscimento alla maggiorazione di cui al comma 2, le materie prime e il biocarburante al termine del processo produttivo devono essere effettivamente impiegati come carburanti. Non è ammessa la miscelazione tra materie prime finalizzate alla produzione di biocarburanti che possono beneficiare della maggiorazione di cui al comma 2 con materie prime finalizzate alla produzione di biocarburanti che non possono beneficiare di tale maggiorazione in tutte le fasi della filiera di produzione di biocarburanti precedenti al perimetro individuato dal processo di trasformazione finale di tali materie in biocarburanti.

d) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente: “5-bis. Ai fini di cui al comma 5 dell'art 7-bis, tali informazioni devono accompagnare la partita lungo tutta la filiera di produzione del biocarburante secondo quanto stabilito dalle disposizioni adottate ai sensi dell'articolo 2, comma 6, del decreto legislativo 31 marzo 2011, n.55.”;



e) il comma 6 è sostituito dal seguente: “6. Alle attività di controllo provvede il Comitato tecnico consultivo biocarburanti, ai sensi dell’articolo 33, comma 5-*sexies*, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.”;

f) dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:

“6-*bis*. Il Comitato tecnico consultivo biocarburanti può avvalersi di ISPRA per la realizzazione di studi di settore. La eventuale collaborazione dell’ISPRA avviene con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente”.

6-*ter*. In caso di individuazione di frodi si applicano le misure adottate ai sensi dall’articolo 2, comma 6, del decreto legislativo 31 marzo 2011, n.55.”

Articolo 7

(Modifiche all’articolo 7-quinquies del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, in attuazione dell’articolo 1, paragrafo 5), lettera a) della direttiva (UE) 2015/1513)

1. All’articolo 7-*quinquies* del decreto legislativo 21 marzo 2005, n.66, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

“2. È possibile utilizzare i valori delle emissioni di gas a effetto serra derivanti dalla coltivazione di materie prime agricole diversi da quelli standard che siano stati calcolati, per ciascuna area NUTS, e trasmessi alla Commissione europea che decide mediante atti di esecuzione ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 4 della direttiva 2009/28/CE come modificato dalla direttiva 2015/1513/UE. Le relazioni redatte con riferimento alle aree NUTS ricadenti all’interno del territorio nazionale sono trasmesse alla Commissione europea a cura del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare.”;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

“3. Nel caso di coltivazioni di materie prime agricole in territori esterni all’Unione europea è possibile utilizzare i valori delle emissioni di gas a effetto serra diversi da quelli standard che siano stati calcolati all’interno di relazioni equivalenti a quelle di cui al comma 2, elaborate dagli organi competenti e trasmesse alla Commissione europea che decide mediante atti di esecuzione ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 4 della direttiva 2009/28/CE come modificato dalla direttiva 2015/1513/UE.”

Articolo 8

(Modifiche all’articolo 8 del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66)

1. All’articolo 8, comma 5-*bis*, del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, le parole: “dall’ISPRA” sono sostituite dalle seguenti: “dal GSE”.

Articolo 9

(Modifiche all’articolo 9 del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, in attuazione dell’articolo 6 della direttiva (UE) 2015/652)

1. All’articolo 9 del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, sono apportate le seguenti modifiche:



a) il comma 9 è sostituito dal seguente: “9. Salvo che il fatto costituisca reato, al fornitore che non rispetta l’obiettivo di riduzione di cui all’articolo 7-bis, comma 1, si applicano le seguenti sanzioni amministrative:

- 1) da 300.000 a 500.000 euro nel caso in cui le riduzioni percentuali di cui all’articolo 7-bis, comma 1, risultano inferiori all’obiettivo di riduzione e comunque risultano superiori al 4 per cento;
- 2) da 500.001 a 800.000 euro nel caso in cui le riduzioni percentuali di cui all’articolo 7-bis, comma 1, risultano comprese tra il 2 e il 4 per cento;
- 3) 800.001 a 1.000.000 di euro nel caso in cui le riduzioni percentuali di cui all’articolo 7-bis, comma 1, risultano inferiori al 2 per cento.”;

b) il comma 10 è sostituito dal seguente: “10. Quando il contenuto della relazione di cui all’articolo 7-bis, comma 2, risulta incompleto, inesatto o non conforme a quanto previsto dalle prescrizioni di cui al comma 5 del predetto articolo, al fornitore si applica la sanzione amministrativa da 15.000 a 150.000 euro.”;

c) il comma 11 è sostituito dal seguente: “11. Al fornitore che, nell’anno di riferimento, omette di presentare o presenta tardivamente la relazione di cui all’articolo 7-bis, comma 2, si applica la sanzione amministrativa da 50.000 a 150.000 euro. Al fornitore che presenta la relazione tardivamente, purché entro il 31 maggio dell’anno di riferimento, è applicata la sanzione amministrativa da 15.000 a 50.000 euro.”.

Articolo 10

(Modifiche all’allegato V-bis al decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, in attuazione dell’allegato I della direttiva (UE) 2015/1513)

1. All’allegato V-bis, al decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla Parte “C” il punto 7 è sostituito dal seguente:

“7. Le emissioni annualizzate risultanti da modifiche degli stock di carbonio dovute al cambiamento della destinazione dei terreni, e_1 , sono calcolate ripartendo uniformemente il totale delle emissioni su 20 anni. Per il calcolo di dette emissioni, si applica la seguente formula: $e_1 = (CS_R - CS_A) \times 3,664 \times 1/20 \times 1/P - e_B$, (*) dove:

e_1 = le emissioni annualizzate di gas a effetto serra risultanti da modifiche degli stock di carbonio dovute al cambiamento della destinazione del terreno (esprese in massa (grammi) equivalente di CO₂ per unità di energia prodotta (megajoules) dal biocarburante). I “terreni coltivati” (**) e le “colture perenni” (***) sono considerati un solo tipo di destinazione del terreno;

CS_R = lo stock di carbonio per unità di superficie associato alla destinazione del terreno di riferimento (espresso in massa (tonnellate) di carbonio per unità di superficie, compresi suolo e vegetazione). La destinazione di riferimento del terreno è la destinazione del terreno nel gennaio 2008 o 20 anni prima dell’ottenimento delle materie prime, se quest’ultima data è posteriore;

CS_A = lo stock di carbonio per unità di superficie associato alla destinazione reale del terreno (espresso in massa (tonnellate) di carbonio per unità di superficie, compresi suolo e vegetazione). Nel caso in cui lo stock di carbonio si accumuli per oltre un anno, il valore attribuito al CS_A è il valore stimato per unità di superficie dopo 20 anni o quando le colture giungono a maturazione, se quest’ultima data è anteriore;



P = la produttività delle colture (misurata come energia da biocarburante prodotta per unità di superficie all'anno); e

e_B = premio di 29 gCO₂eq/MJ di biocarburante la cui biomassa è ottenuta a partire da terreni degradati ripristinati secondo le condizioni di cui al punto 8.

(*) Il quoziente ottenuto dividendo il peso molecolare della CO₂ (44,010 g/mol) per il peso molecolare del carbonio (12,011 g/mol) è uguale a 3,664.

(**) Terreni coltivati quali definiti dal gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico (IPCC).

(***) Per colture perenni si intendono le colture pluriennali il cui peduncolo solitamente non viene raccolto annualmente, quali il bosco ceduo a rotazione rapida e la palma da olio.”;

b) Alla parte C, il punto 10 è sostituito dal seguente: “10. La guida di cui alla decisione della Commissione del 10 giugno 2010 adottata a norma del punto 10, parte C, dell'allegato V della direttiva 2009/28/CE funge da base per il calcolo degli stock di carbonio nel suolo.”;

c) dopo la parte “E” aggiungere la seguente Parte:

“E-bis: Emissioni stimate associate al cambiamento indiretto della destinazione dei terreni

La seguente tabella riporta le emissioni stimate provvisorie prodotte dai biocarburanti associate al cambiamento indiretto della destinazione dei terreni (gCO₂eq/MJ)

Gruppo di materie prime	MEDIA (*)	Intervallo interpercentile derivato dall'analisi di sensibilità (**)
Cereali e altre amidacee	12	da 8 a 16
Zuccheri	13	da 4 a 17
Colture oleaginose	55	da 33 a 66

dove

(*) I valori medi qui riportati rappresentano una media ponderata dei valori delle materie prime modellizzati singolarmente.

(**) L'intervallo qui riportato riflette il 90 % dei risultati utilizzando i valori del quinto e del novantacinquesimo percentile derivati dall'analisi. Il quinto percentile suggerisce un valore al di sotto del quale è risultato il 5 % delle osservazioni (vale a dire, il 5 % dei dati totali utilizzati ha mostrato risultati inferiori a 8, 4 e 33 gCO₂eq/MJ). Il novantacinquesimo percentile suggerisce un valore al di sotto del quale è risultato il 95 % delle osservazioni (vale a dire, il 5 % dei dati totali utilizzati ha mostrato risultati superiori a 16, 17 e 66 gCO₂eq/MJ).

Le emissioni stimate associate al cambiamento indiretto della destinazione dei terreni sono considerate pari a zero per i biocarburanti prodotti a partire dalle seguenti categorie di materie prime:

- 1) materie prime non presenti nella tabella del presente allegato;
- 2) materie prime la cui produzione ha portato al cambiamento diretto della destinazione dei terreni, ovvero al passaggio da una delle seguenti categorie IPCC per la copertura del suolo: terreni



forestali, terreni erbosi, zone umide, insediamenti o altri tipi di terreno, a terreni coltivati o colture perenni, dove per colture perenni si intendono le colture pluriennali il cui peduncolo solitamente non viene raccolto annualmente, quali il bosco ceduo a rotazione rapida e la palma da olio. In tal caso occorre calcolare un valore di emissione associato al cambiamento diretto della destinazione dei terreni (e_i) in conformità della parte C, paragrafo 7, dell'allegato V-bis."

Articolo 11

(Modifiche all'allegato V-bis al decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, in attuazione degli Allegati I, II e III della direttiva (UE) 2015/652)

1. Dopo l'allegato V-bis al decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, sono aggiunti i seguenti:
 - a. "Allegato V-bis.1. Metodo di calcolo e comunicazione, a uso dei fornitori, dell'intensità delle emissioni di gas a effetto serra prodotte durante il ciclo di vita dei combustibili e dell'elettricità".

Parte I

Elementi utili al calcolo dell'intensità delle emissioni di gas a effetto serra prodotte durante il ciclo di vita dei combustibili e dell'elettricità.

L'intensità delle emissioni di gas a effetto serra per combustibili e elettricità è espressa in termini di grammi equivalenti di biossido di carbonio per megajoule di carburante (gCO₂eq/MJ).

1. I gas a effetto serra considerati ai fini del calcolo dell'intensità delle emissioni di gas a effetto serra dei combustibili sono il biossido di carbonio (CO₂), il protossido di azoto (N₂O) e il metano (CH₄). Ai fini del calcolo dell'equivalenza in CO₂, le emissioni di tali gas sono valutate in termini di emissioni di CO₂ equivalente come segue:

CO₂: 1 CH₄: 25 N₂O: 298

2. Le emissioni prodotte dalla fabbricazione di macchine e attrezzature utilizzate nell'estrazione, nella produzione, nella raffinazione e nel consumo di combustibili fossili non sono considerate ai fini del calcolo delle emissioni di gas a effetto serra.

3. L'intensità delle emissioni di gas a effetto serra prodotte durante il ciclo di vita di tutti i combustibili e dell'elettricità forniti dal fornitore è calcolata secondo la formula seguente:

$$\text{Intensità dei gas a effetto serra del fornitore(\#)} = \frac{\sum_x (\text{GHGI}_x \times \text{AF} \times \text{MJ}_x) - \text{UER}}{\sum_x \text{MJ}_x}$$

dove s'intende con:

- a) «#», fornitore di cui all'art 2, comma 1, lettera i-sexies;
- b) «x», l'elettricità e i combustibili rientranti nell'ambito di applicazione del presente decreto legislativo, individuati, questi ultimi, mediante il relativo codice di nomenclatura combinata indicato nei documenti previsti in materia di circolazione dei prodotti sottoposti al regime dell'accisa;
- c) «MJx», l'energia totale fornita e convertita a partire dai volumi comunicati di combustibile x», espressa in megajoule. Il calcolo è effettuato come segue.

- 1) Quantità immessa in consumo, ai sensi della disciplina vigente in materia di accisa, di ciascun combustibile di cui alla lettera b). Le quantità di carburanti e biocarburanti sono convertite nei rispettivi contenuti energetici in base alle densità energetiche di cui all'Allegato I del DM 10 ottobre 2014 e s.m.i. I biocarburanti ad uso aviazione possono



utilizzare fattori di conversione pubblicati dal GSE e/o dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Trattamento simultaneo di combustibili fossili e biocarburanti. Il trattamento consiste in qualsiasi modifica che, nel corso del ciclo di vita del combustibile o dell'elettricità forniti, alteri la struttura molecolare del prodotto. Questo trattamento non prevede l'aggiunta di denaturante. Il quantitativo da considerare dei biocarburanti trattati insieme ai combustibili di origine non biologica è quello dei biocarburanti dopo il trattamento. La quantità di biocarburante trattato simultaneamente è determinata secondo il bilancio energetico e l'efficienza del processo di trattamento simultaneo di cui all'allegato V-bis (parte C, punto 17).

Se vari biocarburanti sono miscelati con combustibili fossili, sono presi in considerazione ai fini del calcolo la quantità e il tipo di ogni biocarburante. Il quantitativo di biocarburante fornito che non risponde ai criteri di sostenibilità di cui all'articolo 7 *ter*, paragrafo 1, è computato come combustibile fossile.

Le miscele di benzina-etanolo E85 sono calcolate come carburante a sé ai fini dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio.

- 2) Quantità di elettricità consumata. Consiste nella quantità di elettricità consumata dai veicoli stradali o dai motocicli e comunicata dal fornitore al GSE. In alternativa alla sua misurazione diretta, la stessa può essere stimata utilizzando la seguente formula:

Elettricità consumata (MJ) = distanza percorsa (km) × efficienza del consumo di elettricità (MJ/km).

- d) "riduzione delle emissioni a monte o di *upstream* (UER)": consiste nella riduzione delle emissioni di gas a effetto serra a monte (*Upstream Emission Reduction*), espressa in gCO₂eq, dichiarata dal fornitore, facoltativamente, se quantificata e comunicata conformemente ai seguenti requisiti.

1. Ammissibilità.

Le UER ottenute in qualsiasi paese possono essere considerate per una riduzione delle emissioni di gas a effetto serra ascrivibile ai combustibili ricavati da qualsiasi fonte di materia prima e forniti da qualsiasi fornitore.

L'uso delle UER per un dato carburante fossile da parte del fornitore è limitato alla parte dei valori medi standard riguardanti le emissioni a monte (*upstream*) per benzina, diesel, gas naturale compresso o liquefatto o GPL, individuati dalla normativa tecnica adottata a livello europeo.

Le UER sono computate solo se associate ai progetti iniziati dopo il 1° gennaio 2011. Non è necessario dimostrare che le UER non avrebbero avuto luogo senza gli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 7 *bis*.

Può essere computata qualsiasi riduzione che avviene lungo la catena di produzione del carburante fossile anteriormente all'impianto presso il quale ha luogo la produzione del carburante finito.

2. Calcolo.

Le UER sono stimate e convalidate conformemente ai principi e alle norme individuati nelle norme internazionali, in particolare ISO 14064, ISO 14065 e ISO 14066. Il monitoraggio, la comunicazione e la verifica delle UER e delle emissioni di riferimento sono effettuati conformemente alla norma ISO 14064 e devono fornire risultati di affidabilità equivalente a



quella richiesta dal regolamento (UE) n. 600/2012 della Commissione e dal regolamento (UE) n. 601/2012 della Commissione. I metodi di stima delle UER devono essere verificati conformemente alla norma ISO 14064-3 e l'organismo che esegue tale verifica deve essere accreditato conformemente alla norma ISO 14065.

e) con «GHGix» s'intende l'intensità delle emissioni di gas a effetto serra del combustibile o dell'elettricità x espressa in gCO₂eq/MJ. I fornitori calcolano l'intensità delle emissioni di gas a effetto serra di ciascun combustibile o dell'elettricità come segue:

1) Nel caso dei combustibili di origine non biologica è «l'intensità di gas a effetto serra ponderata durante il ciclo di vita» per tipo di combustibile riportata nell'ultima colonna della seguente tabella.

Fonte di materie prime e processo	Combustibile immesso sul mercato	Intensità delle emissioni di gas serra durante il ciclo di vita (gCO ₂ eq/MJ)	Intensità delle emissioni di gas serra ponderata durante il ciclo di vita (gCO ₂ eq/MJ)
Greggio convenzionale	Benzina	93,2	93,3
Liquido da gas naturale (GTL)		94,3	
Liquido da carbone		172	
Bitume naturale		107	
Scisti bituminosi		131,3	
Greggio convenzionale	Diesel o gasolio	95	95,1
Liquido da gas naturale (GTL)		94,3	
Liquido da carbone		172	
Bitume naturale		108,5	
Scisti bituminosi		133,7	
Qualsiasi fonte fossile	Gas di petrolio liquefatto per motore ad accensione comandata	73,6	73,6
Gas naturale, miscela dell'UE	Gas naturale compresso per motore ad accensione comandata	69,3	69,3
Gas naturale, miscela dell'UE	Gas naturale liquefatto per motore ad accensione comandata	74,5	74,5



Reazione Sabatier avente come fonte di idrogeno l'elettrolisi prodotta con energie rinnovabili non biologiche	Metano sintetico compresso nel motore ad accensione comandata	3,3	3,3
Gas naturale mediante steam reforming	Idrogeno compresso in una cella a combustibile	104,3	104,3
Elettrolisi completamente alimentata da energia rinnovabile non biologica	Idrogeno compresso in una cella a combustibile	9,1	9,1
Carbone	Idrogeno compresso in una cella a combustibile	234,4	234,4
Carbone con cattura e sequestro del carbonio delle emissioni di processo	Idrogeno compresso in una cella a combustibile	52,7	52,7
Rifiuti plastici provenienti da materie prime fossili	Benzina, diesel o gasolio	86	86

2) Nel caso dell'elettricità i fornitori utilizzano la metodologia definita con decreto ai sensi dell'articolo 7bis, comma 6.

Nelle more della pubblicazione del decreto i fornitori possono:

- calcolare i valori standard medi nazionali del ciclo di vita conformemente alle norme internazionali applicabili.

- determinare l'intensità dei gas a effetto serra (gCO₂eq/MJ) per elettricità sulla base dei dati comunicati a norma dei seguenti atti:

a) regolamento (CE) n. 1099/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio;

b) regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio; oppure

c) regolamento delegato (UE) n. 666/2014 della Commissione.

3) Nel caso dei biocarburanti sostenibili, l'intensità dei gas a effetto è calcolata in base all'articolo 7 *quinquies*.



Se i dati sulle emissioni di gas a effetto serra prodotte durante il ciclo di vita dei biocarburanti sono stati ottenuti conformemente a un accordo o a un regime oggetto di una decisione adottata ai sensi dell'articolo 7 *quater*, paragrafo 4, della direttiva 98/70/CE relativamente alle disposizioni dell'articolo 7 *ter*, paragrafo 2, della medesima direttiva, tali dati devono essere utilizzati anche per determinare l'intensità dei gas a effetto serra dei biocarburanti ai sensi dell'articolo 7 *ter*, paragrafo 1.

L'intensità dei gas a effetto serra per i biocarburanti che non soddisfano i criteri di sostenibilità di cui all'articolo 7 *ter*, paragrafo 1, è pari all'intensità dei gas a effetto serra dei corrispondenti combustibili fossili derivati da idrocarburi convenzionali.

4. Nel caso di trattamento simultaneo di combustibili di origine non biologica e biocarburanti l'intensità dei gas a effetto serra dei biocarburanti trattati insieme ai combustibili fossili è quella del biocarburante dopo il trattamento;

f) «AF» esprime i fattori di adeguamento per l'efficienza della trasmissione:

Tecnologia di conversione prevalente	Fattore di efficienza
Motore a combustione interna	1
Motopropulsore elettrico a batteria	0,4
Motopropulsore elettrico a celle a combustibile a idrogeno	0,4

Parte II

Comunicazione da parte dei fornitori per i carburanti diversi dai biocarburanti

1. UER dei carburanti diversi dai biocarburanti

Affinché le UER possano essere calcolate utilizzando il metodo di calcolo e comunicazione, i fornitori comunicano al GSE le seguenti informazioni:

- la data d'inizio del progetto, che deve essere successiva al 1° gennaio 2011. Essa coincide con la data in cui si è verificato il primo risparmio di emissioni;
- le riduzioni delle emissioni annue in gCO₂eq;
- il periodo di tempo durante il quale hanno avuto luogo le riduzioni dichiarate;
- la sede del progetto più vicina alla fonte delle emissioni in gradi di latitudine e longitudine, fino al quarto decimale;
- le emissioni annue di riferimento prima dell'attuazione delle misure di riduzione ed emissioni annue dopo l'attuazione delle misure di riduzione in gCO₂eq/MJ di materia prima prodotta;
- il numero di certificato non riutilizzabile per l'identificazione esclusiva del sistema e delle riduzioni dichiarate di gas a effetto serra;
- il numero non riutilizzabile per l'identificazione esclusiva del metodo di calcolo e del relativo sistema;
- se il progetto riguarda l'estrazione di petrolio, il rapporto medio annuo gas-petrolio (GOR) in soluzione, storico e dell'anno a cui si riferisce la comunicazione, la pressione del giacimento, la profondità e la produzione di petrolio greggio del pozzo. Il valore medio storico si riferisce al valore medio registrato l'anno prima dell'inizio del progetto.



2. Origine

Ai soli fini del presente decreto legislativo, con «origine» s'intende la denominazione commerciale delle materie prime di cui alla parte 2, punto 7, allegato I della direttiva 2015/652/UE, ma solo se il fornitore detiene l'informazione richiesta perché:

- a) è una persona o un'impresa che effettua un'importazione di petrolio greggio da paesi terzi oppure che riceve una fornitura di petrolio greggio da un altro Stato membro a norma dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 2964/95 del Consiglio; oppure
- b) ha stipulato accordi per condividere le informazioni con altri fornitori.

In tutti gli altri casi, l'«origine» deve far riferimento alla provenienza UE o non UE del combustibile.

Per quanto riguarda i biocarburanti, con «origine» s'intende la filiera di produzione del biocarburante di cui all'allegato V-bis. Qualora siano utilizzate più materie prime, i fornitori presentano una relazione sulla quantità in tonnellate di prodotto finito di ciascuna materia prima prodotta nei rispettivi impianti di trattamento durante l'anno a cui si riferisce la comunicazione.

3. Luogo di acquisto

Con «luogo di acquisto» s'intende il paese e il nome dell'impianto di trattamento in cui il combustibile o l'elettricità hanno subito l'ultima trasformazione sostanziale, utilizzati per assegnare l'origine del combustibile o dell'elettricità a norma del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione.

4. PMI

In deroga a quanto predetto, per i fornitori che sono PMI l'«origine» e il «luogo d'acquisto» si riferiscono alla provenienza UE o non UE, secondo il caso, a prescindere dal fatto che essi importino o forniscano oli greggi di petrolio o di minerali bituminosi.

5. Per la denominazione commerciale delle materie prime si applica la tabella di cui all'allegato I, parte II, punto 7 della direttiva 2015/652/UE.”

b) “Allegato V-bis.2 - Valore di riferimento per i carburanti”

Ai fini dell'articolo 7-bis, comma 1, il valore di riferimento per i carburanti per il 2010, rispetto al quale confrontare le emissioni di gas serra prodotte durante il ciclo di vita dei combustibili e dell'elettricità, al fine di valutare la riduzione di intensità dei gas ad effetto serra, è pari a 94,1 gCO₂eq/MJ.”

c) “Allegato V-bis. 3 - Comunicazione alla Commissione”

1. Ai fini di cui all'articolo 7, comma 2, ogni anno il Ministero dell'ambiente comunica alla Commissione Europea i dati aggregati per tutti i combustibili e per l'elettricità immessi sul mercato sul territorio nazionale:

- a) tipo di combustibile o elettricità;



- b) volume dei combustibili o quantità di elettricità;
- c) intensità delle emissioni di gas a effetto serra;
- d) UER;
- e) origine;
- f) luogo di acquisto

come definiti nell'allegato V-bis.1

Se vari biocarburanti sono miscelati con combustibili fossili occorre fornire i dati per ciascun biocarburante.

2. I dati di cui al punto 1 devono essere comunicati separatamente per i combustibili o per l'elettricità immessi sul mercato dai fornitori, compresi i fornitori congiunti che operano in un solo Stato membro.”

TITOLO II

MODIFICHE AL DECRETO LEGISLATIVO 3 MARZO 2011, N. 28, IN ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2015/1513/UE

Articolo 12

(Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, in attuazione dell'articolo 2, paragrafo 1), della direttiva (UE) 2015/1513)

1. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, dopo la lettera q) sono aggiunte le seguenti:

“q-bis) “rifiuti”: rifiuti di cui all'articolo 183, comma 1 lettera a) del decreto legislativo 3 aprile 2006 n.152, ad esclusione delle sostanze che sono state deliberatamente modificate o contaminate per soddisfare tale definizione;

q-ter) “colture amidacee”: colture comprendenti principalmente cereali (indipendentemente dal fatto che siano utilizzati solo i semi ovvero sia utilizzata l'intera pianta, come nel caso del mais verde), tuberi e radici (come patate, topinambur, patate dolci, manioca e ignami) e colture di bulbo-tuberi (quali la colocasia e la xantosoma);

q-quater) “materie ligno-cellulosiche”: materie composte da lignina, cellulosa ed emicellulosa quali la biomassa proveniente da foreste, le colture energetiche legnose e i residui e rifiuti della filiera forestale;

q-quinques) “materie cellulosiche di origine non alimentare”: materie prime composte principalmente da cellulosa ed emicellulosa e aventi un tenore di lignina inferiore a quello delle materie ligno-cellulosiche. Comprendono residui di colture alimentari e foraggere (quali paglia, steli di granturco, pule e gusci), colture energetiche erbacee a basso tenore di amido (quali loglio, panico verga, miscanthus, canna comune e colture di copertura precedenti le colture principali e ad esse successive), residui industriali (anche residui di colture alimentari e foraggere dopo che sono stati estratti gli olii vegetali, gli zuccheri, gli amidi e le proteine) e materie derivate dai rifiuti organici;

q-sexies) “residuo della lavorazione”: sostanza diversa dal prodotto o dai prodotti finali cui mira direttamente il processo di produzione; non costituisce l'obiettivo primario del processo di produzione, il quale non è stato deliberatamente modificato per ottenerlo;



- q-*septies*) “carburanti per autotrazione rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica”; i carburanti liquidi o gassosi diversi dai biocarburanti il cui contenuto energetico proviene da fonti energetiche rinnovabili diverse dalla biomassa e che sono utilizzati nei trasporti;
- q-*octies*) “residui dell'agricoltura, dell'acquacoltura, della pesca e della silvicoltura”: residui generati direttamente dall'agricoltura, dall'acquacoltura, dalla pesca e dalla silvicoltura; non comprendono i residui delle industrie connesse o della lavorazione;
- q-*nonies*) “biocarburanti e bioliquidi a basso rischio di cambiamento indiretto di destinazione dei terreni”: biocarburanti e bioliquidi le cui materie prime sono state prodotte nell'ambito di sistemi che riducono la delocalizzazione della produzione a scopi diversi dalla fabbricazione di biocarburanti e bioliquidi e che sono stati prodotti conformemente ai criteri di sostenibilità per i biocarburanti e i bioliquidi stabiliti nell'articolo 38;
- q-*decies*) “biocarburanti avanzati”: biocarburanti da materie prime e altri carburanti rinnovabili di cui all'allegato I, parte 2-bis, parte A.”

Articolo 13

(Modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, in attuazione dell'articolo 2, paragrafo 2), della direttiva (UE) 2015/1513)

1. All'articolo 3 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: “2-*bis*: “L'obiettivo nazionale, da conseguire nel 2020, è almeno pari a 0,5%, in contenuto energetico, di immissione in consumo di biocarburanti avanzati, espresso come percentuale della quota di energia da fonti rinnovabili in tutte le forme di trasporto nel 2020.”

Articolo 14

(Modifiche all'articolo 33 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28)

1. All'articolo 33, comma 5, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, le parole da: “rifiuti, compreso il gas di discarica” fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: “materie prime di cui all'allegato I, parte 2-*bis*, è equivalente all'immissione in consumo di una quantità pari a due volte l'immissione in consumo degli altri biocarburanti. Agli altri carburanti di cui all'allegato I, parte 2-*bis*, è riconosciuta la medesima maggiorazione. Resta fermo quanto previsto dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ed in particolare il rispetto del principio di prossimità nella gestione dei rifiuti di cui all'articolo 182-*bis*.”

Articolo 15

(Modifiche all'allegato I al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, in attuazione dell'articolo 2, paragrafo 2) della direttiva (UE) 2015/1513 e dell'allegato II, paragrafo 3), della direttiva (UE) 2015/1513)

1. All'allegato I al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'allegato I, parte 1, punto 2, recante “Calcolo della quota di energia da fonti rinnovabili” è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Ai fini del raggiungimento dell'obiettivo, il massimo contributo comune dei biocarburanti e dei bioliquidi prodotti a partire dai cereali e da altre colture amidacee, zuccherine e oleaginose e da colture coltivate su superfici agricole come colture principali soprattutto a fini energetici non è superiore al 7 % del consumo finale di energia nei trasporti nel 2020.”;



b) all'allegato I, parte 2, recante "Calcolo della quota di energia da fonti rinnovabili in tutte le forme di trasporto, sono apportate le seguenti modifiche:

1) al punto 1, lettera a), dopo la parola: "elettricità", è aggiunto il seguente periodo: "compresa l'elettricità utilizzata per la produzione di carburanti per autotrazione rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica";

2) alla fine del punto 1, lettera b), è aggiunto il seguente periodo: "la presente lettera si applica fatta salvo quanto previsto dalla lettera d) del presente paragrafo.";

3) al punto 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c) per il calcolo del contributo di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili e consumata in tutti i tipi di veicoli elettrici e per la produzione di carburanti per autotrazione rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica ai fini di cui alle lettere a) e b), è utilizzata la quota nazionale di elettricità da fonti rinnovabili, misurata due anni prima dell'anno in cui avviene il calcolo. Inoltre, per il calcolo dell'energia elettrica da fonti rinnovabili consumata dal trasporto ferroviario elettrificato, questo consumo è considerato pari a 2,5 volte il contenuto energetico dell'apporto di elettricità da fonti energetiche rinnovabili. Per il calcolo dell'elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili consumata dai veicoli stradali elettrici di cui alla lettera b), tale consumo è considerato pari a 5 volte il contenuto energetico dell'apporto di elettricità proveniente da fonti energetiche rinnovabili.";

4) al punto 1, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

"c-bis) per il calcolo dei biocarburanti nel numeratore, la quota di energia da biocarburanti prodotti a partire dai cereali e da altre colture amidacee, zuccherine e oleaginose e da colture coltivate su superfici agricole come colture principali soprattutto a fini energetici non è superiore al 7 % del consumo finale di energia nei trasporti nel 2020. Non sono conteggiati ai fini del limite fissato:

a) i biocarburanti prodotti a partire dalle materie prime ed altri carburanti di cui all'allegato I, parte 2.bis del presente allegato;

b) i biocarburanti sostenibili prodotti da colture principali coltivate su superfici agricole soprattutto a fini energetici, queste ultime qualora dimostrino di essere state coltivate su terreni di cui all'allegato V-bis, parte C, paragrafo 8, lettera b);

c) i biocarburanti sostenibili provenienti da colture agricole di secondo raccolto.";

5) il punto 2 è sostituito dal seguente:

"2. Ai fini della dimostrazione del rispetto degli obblighi nazionali di cui all'art. 3, comma 2, il contributo dei biocarburanti prodotti a partire da materie prime e degli altri carburanti di cui all'allegato I, parte 2-bis è equivalente al doppio di quello di altri biocarburanti.";

c) all'allegato I, dopo la parte 2, è aggiunta la seguente parte:

"2-bis. Materie prime e carburanti il cui contributo è considerato pari a due volte il loro contenuto energetico per il conseguimento dell'obiettivo di cui all'articolo 3, comma 2.

Parte A: Materie prime e carburanti il cui contributo è considerato pari a due volte il loro contenuto energetico per il conseguimento dell'obiettivo di cui all'articolo 3, comma 2 e una volta per il conseguimento dell'obiettivo dell'articolo 3, comma 2-bis.

a) Alghe, se coltivate su terra in stagni o fotobioreattori.

b) Frazione di biomassa corrispondente ai rifiuti urbani non differenziati, ma non ai rifiuti domestici non separati soggetti agli obiettivi di riciclaggio di cui all'articolo 181 e allegato E del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152.



- c) Rifiuto organico come definito all'articolo 183, comma 1 lettera d), proveniente dalla raccolta domestica e soggetto alla raccolta differenziata di cui all'articolo 183, comma 1, lettera p), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
- d) Frazione della biomassa corrispondente ai rifiuti industriali non idonei all'uso nella catena alimentare umana o animale, incluso materiale proveniente dal commercio al dettaglio e all'ingrosso e dall'industria agroalimentare, della pesca e dell'acquacoltura, ed escluse le materie prime elencate nella parte B del presente allegato.
- e) Paglia.
- f) Concime animale e fanghi di depurazione.
- g) Effluente da oleifici che trattano olio di palma e fasci di frutti di palma vuoti.
- h) Pece di tallolio.
- i) Glicerina grezza.
- l) Bagasse.
- m) Vinacce e fecce di vino.
- n) Gusci.
- o) Pule.
- p) Tutoli ripuliti dei semi di mais.
- q) Frazione della biomassa corrispondente ai rifiuti e ai residui dell'attività e dell'industria forestale quali corteccia, rami, prodotti di diradamenti precommerciali, foglie, aghi, chiome, segatura, schegge, liscivio nero, liquame marrone, fanghi di fibre, lignina e tallolio.
- r) Altre materie cellulosiche di origine non alimentare definite all'articolo 2, comma 1, lettera q-quinquies.
- s) Altre materie ligno-cellulosiche definite all'articolo 2, comma 1, lettera q-quater), eccetto tronchi per sega e per impiallacciatura.
- t) Carburanti per autotrazione rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica.
- u) Cattura e utilizzo del carbonio a fini di trasporto, se la fonte energetica è rinnovabile in conformità dell'articolo 2, comma 1, lettera a).
- v) Batteri, se la fonte energetica è rinnovabile in conformità dell'articolo 2, comma 1, lettera a).

Parte B. Materie prime e carburanti il cui contributo è considerato pari a due volte il loro contenuto energetico per il conseguimento dell'obiettivo di cui all'articolo 3, comma 2; tali materie prime e carburanti non concorrono al raggiungimento dell'obiettivo di cui all'articolo 3, comma 2-bis.

- a) Olio da cucina usato.
- b) Grassi animali classificati di categorie 1 e 2 in conformità del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio.”

Articolo 16

(Clausola di invarianza della spesa)



1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Le amministrazioni pubbliche provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 17

(Abrogazioni e disposizioni transitorie e finali)

1. Il divieto di miscelazione di cui all'articolo 7-quater, comma 4-bis, ultimo periodo, del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, non si applica alle scorte di miscele presenti presso i depositi all'entrata in vigore del presente decreto e fino al loro esaurimento. Il divieto si applica comunque decorsi 180 giorni dalla data dell'entrata in vigore del presente decreto.

2. All'articolo 10 del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, il comma 2 è sostituito con il seguente: "2. Il decreto del Ministro dell'ambiente 3 febbraio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 25 marzo 2005, continua ad applicarsi limitatamente alle disposizioni degli articoli 3 e 4 che disciplinano la trasmissione di dati e informazioni all'ISPRA, ed è abrogato per le restanti disposizioni."

3. Il decreto introdotto al comma 1, lett. g) dell'articolo 4 è adottato entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.

4. All'articolo 33 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono abrogati i commi 4, 5-bis, 5-quater e 7.

5. All'articolo 33 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, il comma 5-ter è abrogato a partire dal 30 giugno 2018. Restano in ogni caso ferme le disposizioni relative all'applicazioni del bilancio di massa in caso di maggiorazione di cui al presente decreto.

6. Entro 180 giorni dalla data dell'entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sono apportate modifiche al decreto 23 gennaio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 febbraio 2012, n.31, in conformità alle disposizioni del presente decreto.

7. Sono fatte salve le disposizioni vigenti in materia di accisa.

